

*Unione Comuni dei Colli Euganei*  
*Provincia di Padova*

---ooOoo---

# REGOLAMENTO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI IN ECONOMIA

Limite di valore 200.000 Euro

Approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 6 del 23.4.2003

## Indice

Art.	Oggetto	Pag.
<b>1</b>	<b>Oggetto del regolamento e fonti</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Limiti di importo e divieto di frazionamento</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Area delle forniture e dei servizi</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Forme della procedura in economia</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Procedura in amministrazione diretta</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Sistema del cottimo fiduciario</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>Affidamento con la procedura del cottimo fiduciario</b>	<b>6</b>
<b>8</b>	<b>Altre regole da seguire per la procedura di cottimo fiduciario</b>	<b>7</b>
<b>9</b>	<b>Esecuzione con sistema misto</b>	<b>8</b>
<b>10</b>	<b>Provvedimento di aggiudicazione</b>	<b>8</b>
<b>11</b>	<b>Responsabile della procedura</b>	<b>8</b>
<b>12</b>	<b>Qualificazione delle ditte/imprese</b>	<b>9</b>
<b>13</b>	<b>Criteri di aggiudicazione</b>	<b>9</b>
<b>14</b>	<b>Verifica della prestazione e pagamenti</b>	<b>10</b>
<b>15</b>	<b>Acquisizione forniture e servizi in casi d'urgenza o imprevedibili</b>	<b>10</b>
<b>16</b>	<b>Casi e situazioni particolari</b>	<b>11</b>
<b>17</b>	<b>Maggiori spese per forniture e servizi complementari</b>	<b>11</b>
<b>18</b>	<b>Stipulazione del contratto</b>	<b>11</b>
<b>19</b>	<b>Garanzie</b>	<b>12</b>
<b>20</b>	<b>Penali</b>	<b>13</b>
<b>21</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>13</b>
<b>Allegati</b>		
<b>♦</b>	<b>Schema di capitolato speciale d'appalto</b>	<b>14</b>
<b>♦</b>	<b>Legge 24 dicembre 1993 n. 537</b> Interventi correttivi di finanza pubblica – Legge finanziaria 1994 <b>(Art. 6)</b>	<b>17</b>
<b>♦</b>	<b>Legge 28 dicembre 2001, n. 448</b> - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge finanziaria 2002 <b>(art. 24)</b>	<b>19</b>
<b>♦</b>	<b>Legge 27 dicembre 2002, n. 289</b> - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge finanziaria 2003 <b>(art. 24)</b>	<b>21</b>
<b>♦</b>	<b>D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384</b> “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia”	<b>23</b>
<b>♦</b>	<b>D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157</b> “Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi”.	<b>28</b>
<b>♦</b>	<b>D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384</b> “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia.”	<b>53</b>
<b>♦</b>	<b>D.Lgs. 13 marzo 1999 n. 117</b> “Regolamento recante norme per la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di pulizia degli edifici di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874, contenuta nell'allegato 1 al decreto legislativo n. 157/1995.	<b>58</b>

## **Regolamento delle Forniture e Servizi in Economia**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del regolamento e fonti**

1. Il presente Regolamento disciplina il ricorso al sistema delle spese in economia per l'acquisizione di beni e servizi da parte dell'Unione.
2. Le norme in esso contenute si armonizzano con il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia di cui al D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384.
3. Per i lavori in economia resta ferma la disciplina di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, quella contenuta nella normativa regionale e quella contenuta nello specifico Regolamento comunale.
4. In presenza di contratti misti che comprendano la fornitura di beni e/o servizi congiuntamente all'esecuzione di lavori, si applicherà il principio della prevalenza economica (art. 3 del D.Lgs.17 marzo 1995, n. 157).

### **Art. 2**

#### **Limiti di importo e divieto di frazionamento**

1. Le procedure per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia (in applicazione all'art. 11, comma 4, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384), sono consentite, in via generale, fino all'importo di 200.000 Euro, fatte salve le limitazioni stabilite negli articoli successivi.
2. Il ricorso alle procedure in economia è altresì consentito nelle ipotesi previste dall'art. 7 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.
3. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi all'importo capitale, ovvero all'importo al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).
4. Le forniture e i servizi di importo superiore a 200.000 Euro non potranno essere frazionati artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento.
5. Qualora l'Amministrazione aderisca alle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. o da aggregazioni di Enti ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999, può esperire procedure in economia per l'acquisizione di beni e/o servizi in esse contemplate solo nel caso che le stesse convenzioni non garantiscano la possibilità di avere a disposizione la fornitura nei tempi necessari per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, fermo restando il rispetto degli obblighi stabiliti dall'art. 24, comma 6, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'art 24 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

### **Art. 3**

#### **Area delle forniture e dei servizi**

1. In attuazione alla previsione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384, al fine di favorire il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia per l'acquisto di beni e servizi si individuano, in rapporto alle esigenze di questo Ente, le seguenti tipologie che potranno formare, di volta in volta, oggetto di negoziazione.

2. Le tipologie delle **forniture**, a titolo esemplificativo anche se non esaustivo, sono le seguenti:

- a) Cancelleria in genere
- b) Pubblicazioni in genere (libri, riviste, giornali, avvisi, gare, ecc.)
- c) Arredi, attrezzature, impianti, strumenti per locali, stanze ed uffici Comunali
- d) Prodotti per l'igiene e la pulizia in genere di locali comunali
- e) Materiali e prodotti di consumo per interventi igienico-sanitari sul territorio comunale
- f) Materiale di pronto intervento per la sicurezza pubblica
- g) Apparecchiature informatiche
- h) Programmi informatici
- i) Automobili, ciclomotori, biciclette e relativi ricambi e manutenzioni
- j) Carburanti e lubrificanti
- k) Materiale di ferramenta e di consumo per gli operai
- l) Segnaletica stradale in genere
- m) Materiali e strumentazioni per l'elettricità e forme diverse di energia
- n) Locazione di beni mobili e locazione finanziaria
- o) Beni mobili, in genere, posti a corredo e per il funzionamento dei beni immobili e degli impianti pubblici comunali
- p) Attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi comunali
- q) Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile, televisori, registratori, radio – ecc.
- r) Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche
- s) Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione del patrimonio comunale
- t) Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili di proprietà comunale o presi in locazione o comunque condotti ed utilizzati dal Comune
- u) Beni preparatori per la compilazione di progetti
- v) Ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie.

3. Le tipologie dei **servizi**, a titolo esemplificativo anche se non esaustivo, sono le seguenti:

- a) Servizi di manutenzione e riparazione di impianti e attrezzature Comunali, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere (si intendono per servizi di manutenzione quelli rivolti a mantenere in efficienza e funzionalità gli impianti, le attrezzature e i beni, senza che si realizzi la trasformazione degli stessi)
- b) Servizi inerenti la manutenzione del patrimonio comunale
- c) Servizi di trasporto in genere compresi i traslochi di mobilio e di dotazione di ufficio
- d) Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica, amministrativa e tributaria
- e) Servizi e prestazioni attinenti all'informatica
- f) Servizi di natura intellettuale in genere
- g) Servizi attinenti all'architettura ed alla paesaggistica
- h) Servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi
- i) Servizi di collocamento e reperimento di personale
- j) Servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro

- k) Servizi di eliminazione di scarichi di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi
- l) Servizi informativi e di stampa
- m) Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura
- n) Servizi di mensa e di ristorazione
- o) Servizi per la custodia e la sicurezza
- p) Servizi relativi all'istruzione ed alla formazione professionale
- q) Servizi sociali, sanitari e assistenziali
- r) Servizi culturali
- s) Servizi ricreativi e sportivi
- t) Servizi di demolizione e sgombero di materiali
- u) Ogni altro servizio che si renda necessario per garantire le ordinarie attività dell'Unione

#### **Art. 4**

##### **Forme della procedura in economia**

1. Le forniture e i servizi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:

- ◆ in amministrazione diretta;
- ◆ per cottimo fiduciario;
- ◆ in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.;

#### **Art. 5**

##### **Procedura in amministrazione diretta**

1. La procedura in amministrazione diretta viene essenzialmente seguita nel campo dell'acquisizione dei servizi.

2. Nell'amministrazione diretta il responsabile del procedimento organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri in dotazione dell'Amministrazione o appositamente noleggiati e acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessari.

3. I servizi da eseguirsi in amministrazione diretta non possono, comunque, superare la spesa complessiva di **50.000 Euro**.

#### **Art. 6**

##### **Sistema del cottimo fiduciario**

1. Con il sistema del cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

2. Quando viene scelta la forma di acquisizione delle forniture e dei servizi mediante cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata nei confronti di idonea persona o impresa, secondo le modalità indicate nel successivo art. 7.

3. Resta fermo il rispetto delle tipologie individuate al precedente art. 3 ed il limite finanziario generale di 200.000 Euro fissato dall'art. 2.

4. Per imprese idonee si intendono quelle in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione professionale, morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria così come disciplinati dal Decreto Legislativo 24 luglio 1992 n. 358 per le forniture e dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 157 per i servizi.

## Art. 7

### Affidamento con la procedura del cottimo fiduciario

1. L'affidamento di beni o servizi con la procedura del cottimo fiduciario può essere seguita una delle seguenti modalità:

#### A) Affidamento diretto (art. 5, comma 3, del DPR 20 agosto 2001 n. 384)

Per le forniture ed i servizi in economia di importo **non superiore a 20.000 Euro**, si può procedere con affidamento diretto (trattativa diretta) rivolto ad una sola persona o impresa.

Si può pure procedere con affidamento diretto, nel caso di privativa, o di nota specialità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato.

#### B) Affidamento con modalità semplificata

In tutti i casi in cui l'importo delle forniture e dei servizi in economia sia **superiore a 20.000 Euro e fino a 130.000 Euro** si procede attraverso l'indagine di mercato e/o interpello - seguendo il metodo della trattativa privata - tra un congruo numero di persone o imprese che, di norma, non deve essere inferiore a 5 (cinque), ove presenti, in tale numero, sul mercato.

1) Nel caso in cui l'importo delle forniture e dei servizi in economia sia compreso **tra i 20.000 ed i 50.000 Euro**, l'indagine/interpello/trattativa avviene attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione di disponibilità e preventivi-offerta in busta chiusa oppure comunicate tramite fax o posta.

2) Nel caso in cui l'importo delle forniture e dei servizi in economia sia compreso **tra i 50.000 ed i 130.000 Euro**, l'indagine/interpello/trattativa avviene attraverso gara informale da esperirsi esclusivamente mediante richiesta di presentazione di disponibilità e preventivi-offerta in busta chiusa.

Il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle offerte non deve, in ogni caso, essere fissato in misura inferiore a 10 (dieci) giorni.

#### C) Affidamento con modalità formalizzate

Nei casi in cui l'importo delle forniture e dei servizi in economia risulti **superiore ai 130.000 e fino a 200.000 Euro** si procede con l'indagine di mercato, interpello o trattativa privata tra almeno cinque persone o imprese.

In tale fascia d'importo, si deve sempre procedere ad estendere in modo formale la lettera d'invito alle persone o imprese invitate/interpellate, alle quali deve essere concesso un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 19 (diciannove) giorni.

In casi di urgenza, tale termine può essere ridotto, motivatamente, a 10 (dieci) giorni.

Contemporaneamente, la medesima lettera d'invito deve essere pure pubblicata all'albo pretorio e nell'apposito sito Internet del Unione per tutto il tempo utile stabilito per la presentazione delle offerte.

Nel tempo della pubblicazione tutte le persone o imprese, che ne siano venute a conoscenza, potranno partecipare direttamente alla gara, senza bisogno di espresso invito, purché in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione e nel rispetto delle regole e condizioni contenute nella lettera di invito pubblicata.

Questa procedura deve essere improntata al rispetto del principio di segretezza: in particolare, per la presentazione della proposta/offerta, deve essere richiesta la forma in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazioni, sulla busta, dei dati riguardanti la persona o l'impresa e la gara per cui si concorre.

## **Art. 8**

### **Altre regole da seguire per la procedura di cottimo fiduciario**

1. La procedura amministrativa per l'affidamento delle forniture e dei servizi mediante cottimo fiduciario viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle persone o alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di qualificazione e procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.

2. Per l'espletamento dei cottimi non è consentita la tenuta di albi chiusi perché contraria al principio generale della libera concorrenza.

3. Nella scelta del contraente - relativamente alle procedure di cottimo di importo superiore ai 20.000 Euro - è applicabile il meccanismo di verifica delle offerte anomale, previsto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 157/95.

4. L'atto di cottimo deve fare riferimento, possibilmente, ad un capitolato d'oneri in rapporto alla natura ed alle caratteristiche della fornitura e/o del servizio da affidare.

5. Per le acquisizioni più semplici si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera di invito le condizioni d'oneri.

6. Il capitolato d'oneri o foglio delle condizioni esecutive e la lettera di invito dovranno, comunque, contenere:

- a) l'elenco delle forniture e dei servizi;
- b) i prezzi unitari per le forniture e per i servizi a misura e l'importo di quelli a corpo;
- c) le specifiche tecnico-prestazionali;
- d) la qualità e la modalità di esecuzione delle forniture e dei servizi;
- e) il termine di inizio e durata della prestazione o di consegna dei beni oggetto della fornitura;
- f) le modalità di pagamento;
- g) la cauzione, qualora richiesta;
- h) le penali in caso di ritardo o mancato rispetto delle qualità o delle modalità di esecuzione;
- i) il diritto della stazione appaltante di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'affidatario, in caso di inadempimento;
- j) la dichiarazione dell'affidatario di assoggettarsi alle condizioni e penali previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

**Art. 9**  
**Esecuzione con sistema misto**

1. Si può procedere all'acquisizione dei servizi in economia anche col metodo misto, quando motivi tecnici rendano necessaria l'esecuzione, parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo fiduciario, nel rispetto comunque delle norme contenute nei precedenti artt. 5 e 6.

**Art. 10**  
**Provvedimento di aggiudicazione**

1. L'esame dei preventivi ed il relativo provvedimento di aggiudicazione delle forniture verrà effettuato in base all'offerta più vantaggiosa in relazione a quanto previsto nel capitolato d'onere nella lettera d'invito.

2. Nella determinazione dell'importo a base d'asta il responsabile si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi offerti ivi compresi quelli rilevati dalle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A.

3. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, il responsabile prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

**Art. 11**  
**Responsabile della procedura**

1. Per l'attuazione degli interventi in economia, ciascun Responsabile di Settore e di PEG, individua un Responsabile di procedimento, conformemente ai contenuti e alla consistenza dell'elenco delle forniture e dei servizi che prevede di realizzare in economia.

2. Qualora il Responsabile del Settore non provveda a nominare un Responsabile del procedimento, la responsabilità della procedura rimane a carico del responsabile di Settore.

3. Al Responsabile del procedimento così individuato sono demandate, per ogni intervento da eseguirsi, l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta, l'affidamento, l'esecuzione, le verifiche di regolarità e di collaudo, qualora previsto.

4. Per l'acquisizione dei beni e dei servizi, il responsabile si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti ai fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

5. Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con gli stanziamenti finanziari disponibili, spetta al responsabile del procedimento formulare, nei confronti del Responsabile di Settore, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare

le forniture e i servizi da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dal presente Regolamento.

## **Art. 12** **Qualificazione delle ditte/impres**

1. Per la qualificazione morale, professionale, tecnica ed economico-finanziaria delle ditte/impres alle quali richiedere o affidare le forniture in economia, si applicano, in via generale, le previsioni contenute agli articoli 11, 12, 13, 14 e 18 del D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare D.Lgs. 20 ottobre 1993 n. 402).

2. Per la qualificazione in materia di servizi si applicano le previsioni contenute agli articoli 12, 13, 14, 15 e 17 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare D.Lgs. n. 65/2000).

3. Per gli affidamenti fino a 130.000 Euro è sufficiente, per ritenere qualificati i soggetti interpellati, la dimostrazione del possesso del requisito di iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività oggetto dell'appalto e l'assenza di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione - nel rispetto delle previsioni dell'art. 11 del Testo Unico sulle forniture e dell'art. 12 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 per i servizi.

## **Art. 13** **Criteri di aggiudicazione**

1. Per l'aggiudicazione delle forniture e dei servizi in economia potrà essere applicata, secondo i casi, sia il criterio "**del prezzo più basso**" che quello "**dell'offerta economicamente più vantaggiosa**"<sup>(1)</sup>.

2. In questo secondo caso è sempre obbligatorio prevedere nella lettera d'invito o nel capitolato d'oneri o foglio condizioni esecutive, la predeterminazione degli elementi variabili e possibilmente anche dei punteggi attribuiti a ciascuno di essi.

3. Gli elementi di riferimento per la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione delle offerte, variabili a seconda della natura della prestazione, sono: prezzo, termine e modalità di esecuzione o consegna, qualità (certificazione), caratteristiche estetico funzionali, valore o merito tecnico, servizio successivo alla vendita, assistenza tecnica oltre al costo di utilizzazione ed al rendimento per le sole forniture.

---

<sup>1</sup> () La recente normativa in materia di lavori pubblici da affidare mediante appalto concorso con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, analogamente, la normativa per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi con l'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.23 D. L.vo 17.3.1995 n.157, si caratterizzano per l'introduzione di precise limitazioni al potere discrezionale dell'Amministrazione sulla valutazione delle offerte, richiedendosi in primo luogo che l'Amministrazione indichi nel bando, in ordine di importanza, gli elementi e sub-elementi di cui terrà conto per l'attribuzione dei relativi punteggi ed in secondo luogo specifichi i parametri numerici di valutazione di tali elementi

Di conseguenza, qualora il bando di gara o la lettera di invito non dovessero precisare in modo adeguato i criteri per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la questione di legittimità dovrebbe essere sollevata con riferimento alla disciplina di gara e non con riguardo all'attività preliminare delle Commissioni aggiudicatrici. (*Consiglio di Stato, sez. V, 16 luglio 2002, n. 3970*)

**Art. 14**  
**Verifica della prestazione e pagamenti**

1. I pagamenti a fronte degli ordini di acquisizione sia di forniture che di servizi - nel rispetto delle vigenti direttive dell'Unione Europea e delle norme di legge statali in materia - dovranno essere disposti entro 30 giorni dalla verifica e attestazione di regolare effettuazione della prestazione o collaudo.
2. L'attestazione di regolare esecuzione o collaudo dovrà avvenire sempre entro e non oltre - rispettivamente - 45 e 60 giorni dalla presentazione della fattura, se successiva all'esecuzione completa della prestazione.
3. Nel caso in cui la fattura fosse emessa dalla ditta prima della data di consegna o di effettuazione del servizio, il termine per adempiere alla verifica decorrerà dalla data di effettuazione completa della prestazione a cui si riferisce la fattura.
4. Nel conteggio dei termini previsti al 1° comma per disporre il pagamento non sono compresi e, pertanto, vanno computati a parte, i termini di tesoreria stabiliti ai sensi della vigente convenzione e quelli derivanti dalla scelta della modalità di pagamento richiesta dal creditore.
5. La verifica e l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione sono effettuati dal responsabile del servizio per le spese in economia.
6. Tale verifica per le acquisizioni di beni e servizi fino all'importo di 130.000 Euro potrà essere anche attestata, in forma semplificata, mediante visto di attestazione apposto direttamente sulla fattura.
7. Il collaudo è eseguito da impiegati nominati dal Dirigente e dovrà risultare sempre da apposito verbale; non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi.

**Art. 15**  
**Acquisizione forniture e servizi in casi d'urgenza o imprevedibili**

1. Per l'acquisizione di beni e servizi connessi a casi di imperiosa urgenza o imprevedibili esigenze di ordine pubblico, igienico sanitarie o per salvaguardare la pubblica incolumità, si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi fino all'importo di 40.000 Euro.
2. In tutti i casi in cui l'acquisizione di forniture e servizi in economia è determinata dalla necessità di provvedere per far fronte a situazioni individuate al precedente comma, queste devono risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuovere gli inconvenienti determinatisi.
3. Il verbale è compilato dal responsabile della procedura nominato che definirà e autorizzerà contemporaneamente la spesa delle forniture e/o dei servizi da acquisire. La regolarizzazione delle spesa deve avvenire, con apposito atto, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

**Art. 16**  
**Casi e situazioni particolari**

1. Il ricorso al sistema delle spese in economia, nel limite di importo di 200.000 Euro, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- c) acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

**Art. 17**  
**Maggiori spese per forniture e servizi complementari**

1. Ove durante l'acquisizione delle forniture e dei servizi in economia, si renda assolutamente necessario ed indispensabile eseguire interventi complementari e la somma impegnata si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento potrà disporre una relazione/preventivo suppletiva, per chiedere al Dirigente l'autorizzazione per la maggiore spesa.

2. In nessun caso, comunque, l'ulteriore spesa potrà superare il limite sancito dall'art. 7, comma 2, punto 2, del D.Lgs. n. 157/95 (50% dell'importo relativo all'intervento disposto in amministrazione diretta o del cottimo principale).

3. L'impresa affidataria della prestazione resterà, sempre, obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto nel limite di un ulteriore valore non superiore, comunque, al 20% del contratto originario.

4. Per la gestione dei rapporti contrattuali in tutti i casi di richiesta di maggiori prestazioni e di aumento delle spese iniziali del contratto, si applicano le regole vigenti in materia di contabilità di Stato.

**Art. 18**  
**Stipulazione del contratto**

1. La stipula del contratto di fornitura deve, di norma, avere luogo entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, e comunque non oltre 15 giorni dal completamento dell'attuazione delle norme così dette "antimafia", qualora necessarie.

2. L'appaltatore dovrà trasmettere tutta la documentazione propedeutica alla stipula del contratto nei termini e nei modi che saranno indicati dalla stazione appaltante.

3. I contratti per l'acquisizione di forniture e servizi in amministrazione diretta e a cottimo fiduciario, di importo superiore ai 20.000 Euro, possono essere stipulati, nel rispetto della prassi dell'Ente, o mediante scrittura privata autenticata o mediante atto pubblico amministrativo.

4. I contratti di importo inferiore ai 20.000 Euro, oltre che in forma pubblica amministrativa, possono anche stipularsi (art. 17 del Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440):

- per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione;
- per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato;
- con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
- per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

## **Art. 19 Garanzie**

### **Cauzione provvisoria**

1. Per i contratti di importo inferiore ai 130.00 Euro la previsione della cauzione provvisoria, il suo ammontare e le modalità con cui deve essere prestata sono stabilite nella lettera invito o negli altri atti di gara, in ragione della tipologia della fornitura.

2. Per i contratti di importo compresi tra la fascia d'importo superiore ai 130.000 e fino ai 200.000 Euro, l'offerta da presentare per l'affidamento della fornitura dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta da costituirsi in contanti o in titoli del debito pubblico garantito dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la tesoreria comunale o presso aziende di credito previste dal D.P.R. n.635 del 22.05.1956.

3. Il deposito effettuato presso un istituto di credito è valido sempre che questo si obblighi ad effettuare il versamento in tesoreria comunale del deposito in contanti, o in titoli a favore dello Stato, nel caso in cui la cauzione sia incamerata per mancata stipula del contratto. Detta cauzione potrà prestarsi anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o di intermediari finanziari.

4. In nessun caso saranno accettate cauzioni provvisorie prestate in contanti o mediante vaglia bancari o assegni circolari trasferibili o intrasferibili intestati al Unione.

5. La cauzione provvisoria sarà svincolata, da parte del Responsabile competente, automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura. Ai non aggiudicatari sarà restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.

6. Detta cauzione provvisoria viene prestata a garanzia della sottoscrizione del contratto.

7. La mancata sottoscrizione del contratto determinerà l'incameramento della cauzione provvisoria in favore della stazione appaltante.

### **Cauzione definitiva**

8. Al momento della stipula del contratto deve prestarsi la cauzione definitiva nella misura non inferiore al 5% dell'importo del contratto.

9. La cauzione definitiva deve essere prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito. La Cauzione può essere, altresì, costituita da fidejussione bancaria o assicurativa secondo le vigenti disposizioni.

10. Detta cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dalla inadempienza delle obbligazioni stesse.

11. La cauzione definitiva sarà svincolata, da parte del Responsabile competente, con la verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni tutte del contratto di fornitura e comunque dopo il termine di validità della garanzia per i contratti di durata.

## **Art. 20 Penali**

1. Nel caso di inadempimento imputabile all'impresa affidataria di forniture o servizi si applicano le penali stabilite nella lettera invito o negli atti di gara.

2. L'Amministrazione, decorso il termine massimo di quindici giorni, dopo formale diffida a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte della fornitura o servizio a spese dell'affidatario

3. In ogni caso rimane sempre salvo ed impregiudicato, da parte dell'Amministrazione, l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno.

## **Art. 21 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione, ovvero dopo la pubblicazione per 10 giorni all'albo pretorio, senza opposizioni, ai sensi del vigente Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

2. Dopo l'esecutività il Regolamento verrà ripubblicato all'albo pretorio per ulteriori 30 giorni per solo fatto conoscitivo.

## SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### Art. 1 - Oggetto

*(Descrivere l'oggetto del servizio o della fornitura).....*

### Art. 2 - Caratteristiche tecnico-merceologiche

*(Descrivere le caratteristiche del servizio o della fornitura).....*

### Art. 3 - Modalità di consegna e/o di esecuzione

*(Descrivere le modalità di consegna e/o di esecuzione del servizio o della fornitura).....*

### Art. 4 – Importo del contratto

L'importo complessivo dell'appalto *del servizio o della fornitura* è fissato in €..... (I.V.A. compresa)

Alla copertura della relativa spesa si farà fronte con mezzi ordinari del Bilancio dell'Ente (ovvero con ricorso all'accensione di un mutuo, o contributo statale, regionale, ecc.).

### Art. 5 – Aggiudicazione<sup>2</sup>)

- a) *Per le gare pubbliche e per i casi di trattativa privata, che richiedono la pubblicazione del bando di gara previsti dalla normativa europea, indicare il riferimento normativo del criterio di aggiudicazione e descriverne il meccanismo;*
- b) *Per le gare a trattativa privata indicare il criterio di aggiudicazione e descriverne il meccanismo;*
- c) *Per le forniture che implicano un giudizio di qualità (esempio fornitura di pasti), l'aggiudicazione può essere fatta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.*

### Art.6 - Modalità di controllo e verifica

*Descrivere le modalità di controllo e verifica della conformità del servizio o della fornitura rispetto a quanto previsto agli artt. 2 e 3.*

### Art. 7 - Collaudo

Il collaudo (o verifica di regolare esecuzione/fornitura) verrà eseguito da un tecnico nominato dalla stazione appaltante e deve concludersi entro ..... gg. dalla consegna dei beni o dalla disponibilità degli stessi o dalla fornitura del servizio.

---

<sup>2</sup> Quando l'appalto è aggiudicato con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Responsabile della formazione del contratto deve indicare nel capitolato speciale d'appalto gli elementi di valutazione che applica nel caso concreto nell'ordine decrescente della importanza loro attribuita. Tali elementi devono essere già indicati nel bando di gara e possono essere ad esempio, il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il merito tecnico, il servizio post-vendita, l'assistenza tecnica (art. 29 regol. stazione appaltante e normativa comunitaria).

Quando il sistema adottato per la scelta del contraente è l'appalto-concorso, nel capitolato speciale d'appalto è indicata la durata dei lavori della commissione interdisciplinare come da regolamento della stazione appaltante.

*Occorre indicare in cosa consiste il collaudo (o verifica di regolare esecuzione/fornitura) quando e con quali modalità si effettua, garantendo ai fini del contraddittorio l'impresa aggiudicataria ivi comprese le forme di partecipazione dell'impresa aggiudicataria.*

#### **Art. 8 - Penalità**

*(Prevedere specifiche penali:*

- *per il ritardo nella consegna dei beni o nell'esecuzione della prestazione;*
- *per il mancato ripristino, su invito dell'Amministrazione, rispetto alla difformità dei beni consegnati o alla prestazione eseguita in modo non conforme;*
- *per la recidiva di tali inadempienze, con i casi espressi per i quali scatta la risoluzione del contratto, facendo salvo l'ulteriore risarcimento del danno).*

#### **Art. 9 - Cauzione provvisoria (se prevista)**

La cauzione provvisoria, stabilita nella misura del ....% dell'ammontare previsto dell'appalto corrispondente ad €....., dovrà essere costituita mediante..... *(forme prescritte nella lettera di invito a gara – vedi Regolamento comunale dei contratti -).*

#### **Art. 10 - Cauzione definitiva**

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva nella misura del 10% del valore del contratto, in una delle forme previste dal regolamento della stazione appaltante.

Il deposito cauzionale definitivo rimane vincolato per tutta la durata contrattuale ed è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.

#### **Art. 11 - Stipula e durata del contratto**

*(La stipula del contratto avviene secondo quanto previsto dal regolamento della stazione appaltante e dall'invito a gara o dal capitolato speciale d'appalto)*

Il contratto avrà una durata di gg.....(.....), con temine iniziale il..... e termine finale il.....

L'impresa resta impegnata alla stipula fin dal momento della presentazione dell'offerta, mentre l'Amministrazione resta impegnata dal momento dell'approvazione dell'aggiudicazione, salvo quanto previsto dal regolamento della stazione appaltante.

#### **Art. 12 - Pagamento**

*(Indicare le modalità di pagamento: unica soluzione, per stati di avanzamento, ecc.)*

I pagamenti verranno disposti su presentazione di regolari fatture, debitamente vistate dal dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto, dopo aver accertato l'esatta rispondenza della fornitura secondo quanto previsto dal presente capitolato, e/o dopo l'esito positivo del collaudo *(se previsto)*, o regolare esecuzione o regolare fornitura.

#### **Art. 13 - Revisione prezzi**

*Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi (art. 6 della Legge 24 dicembre 1993 n. 537)*

*(per gli altri contratti ad esecuzione istantanea od in unica soluzione) non è ammessa la revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.*

#### **Art. 14 – Proroga<sup>(3)</sup>**

L'impresa è tenuta a garantire la prestazione oggetto del presente contratto (*contratti ad esecuzione periodica o continuativa*) fino all'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a (*tre mesi*) a far data dalla data di scadenza del contratto.

#### **Art. 15 - Rinnovo**

Il contratto è soggetto a rinnovo espresso. A tal fine, ai sensi dell'art. 44 della L. n. 724/94, è facoltà dell'Amministrazione di procedere, nei tre mesi precedenti la scadenza, al rinnovo del contratto, previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse.

#### **Art. 16 - Responsabilità e obblighi del contraente**

Il contraente è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell'Amministrazione o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità a riguardo. Il contraente è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci se cooperative, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il contraente è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti e soci se cooperative, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni previdenziali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e degli accordi integrativi territoriali, pena l'applicazione di quanto previsto dall'art.10.

#### **Art. 17 – Subappalto<sup>(4)</sup>**

È fatto divieto all'impresa, pena la decadenza del servizio e la perdita della cauzione definitiva (*se prestata*) di cedere o subappaltare in tutto o in parte l'appalto aggiudicatole.

#### **Art. 18 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento al regolamento interno di amministrazione e contabilità della stazione appaltante.

---

<sup>3</sup> Può essere prevista quando esigenze di pubblico interesse non tollerino interruzione della prestazione dedotta nel contratto e comunque per fatti non imputabili al contraente.

<sup>4</sup> In alternativa, se previsto nel bando di gara o nell'invito a gara, l'Amministrazione può richiedere alle imprese di indicare nella loro offerta le parti dell'appalto che intendono eventualmente subappaltare.

## Legge 24 dicembre 1993 n. 537

### Interventi correttivi di finanza pubblica.

Publicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1993, n. 303, S.O. Le disposizioni contenute nel D.L. 22 novembre 1993, n. 469, non convertito in legge, sono state inserite in parte nella presente legge e in parte nella L. 24 dicembre 1993, n. 538.

#### 6. Contratti pubblici.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del [D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modificazioni e integrazioni.

2. È vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.

3. Alle finalità previste dal presente articolo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

4. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6.

5. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei poteri e delle responsabilità previsti dal [D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modificazioni e integrazioni, effettuano le acquisizioni di beni e servizi al miglior prezzo di mercato ove rilevabile.

6. Per orientare le pubbliche amministrazioni nell'individuazione del miglior prezzo di mercato, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi del mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per la prima volta entro il 31 marzo 1995 e successivamente, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

7. Con riferimento ai prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni saranno operate dall'ISTAT di concerto con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui al [decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39](#) <sup>(85)</sup>.

8. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 6 definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.

9. Al fine di favorire la massima trasparenza delle transazioni, il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, per i beni di propria competenza, provvede alla pubblicazione di schemi di capitolato.

10. I dati elaborati ai sensi del comma 6 costituiscono elementi per i nuclei di valutazione dei dirigenti e per gli organi di controllo interni, nonché per l'analisi dei costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 18 del [decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#) <sup>(86)</sup>, e successive modificazioni e integrazioni.

11. Ove non ricorrano alle procedure concorsuali per la scelta del contraente ed in assenza dei dati orientativi di cui al comma 6, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare, almeno annualmente, ricognizioni dei prezzi di mercato ai fini dell'applicazione del comma 2.

12. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuano, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, dirigenti responsabili delle acquisizioni di beni e servizi, alle cui dipendenze sono posti i consegnatari.

13. Presso ciascun Commissariato del Governo nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano è costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, un «comitato per l'acquisizione di beni e servizi», con il compito di curare ed espletare, a richiesta e per conto delle amministrazioni interessate, procedure per l'acquisizione di beni e servizi. La richiesta può essere avanzata anche congiuntamente da più amministrazioni allo scopo di ottenere condizioni contrattuali più favorevoli ed economie procedurali.

14. I comitati di cui al comma 13 sono composti da un funzionario con qualifica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e da quattro funzionari designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno, dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Provveditorato generale dello Stato e dalla regione o dalla Comune autonoma. I componenti sono scelti prioritariamente tra il personale che presta servizio nella sede ove opera il comitato.

15. Ai lavori del comitato partecipa un rappresentante dell'amministrazione direttamente interessata alle acquisizioni.

16. La partecipazione dei componenti ai lavori del comitato rientra nei compiti di istituto e non dà titolo a compensi aggiuntivi a quelli corrisposti dall'amministrazione di appartenenza.

17. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#) <sup>(87)</sup>, sono disciplinati il funzionamento dei comitati di cui al comma 13 ed i rapporti con le amministrazioni interessate all'acquisizione di beni e servizi.

18. <sup>(88)</sup>.

19. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo.

20. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'articolo 24 del regolamento approvato con [regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058](#) <sup>(89)</sup>, e successive modificazioni e integrazioni <sup>(90)</sup>.

-----  
<sup>(85)</sup> Riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

<sup>(86)</sup> Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

<sup>(87)</sup> Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

<sup>(88)</sup> Aggiunge il comma 2-bis all'art. 12, [D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39](#), riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

<sup>(89)</sup> Riportato alla voce Provveditorato generale dello Stato.

<sup>(90)</sup> Così sostituito dall'art. 44, [L. 23 dicembre 1994, n. 724](#), riportata al n. A/CXLI.

**Legge 28 dicembre 2001, n. 448**  
**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato**  
**(legge finanziaria 2002).**

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.

**Capo II - Spese delle amministrazioni pubbliche**

**24. Patto di stabilità interno per province e comuni.**

1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il disavanzo di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potrà essere superiore a quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per cento.

2. Per le medesime finalità e nei limiti stabiliti dal comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentati del 6 per cento <sup>(28/a)</sup>.

3. Sono escluse dall'applicazione del comma 2 le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.

4. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 2 si applicano anche al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 2 e 3, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2000.

4-bis. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i servizi negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, la spesa corrente per l'anno 2000, relativa a tali servizi, è convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta nell'anno precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui tale spesa sia stata superiore. [Il complesso delle spese correnti per l'anno 2002 deve essere, altresì, calcolato al netto delle maggiori spese conseguenti a impostazioni contabili determinate sulla media degli anni 2000 e 2001 relative alla gestione dei servizi a carattere imprenditoriale a decorrere dall'anno 2003] <sup>(28/b)</sup>.

5. [Per gli anni 2003 e 2004, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti riducono il proprio disavanzo attraverso un ulteriore intervento correttivo pari al 2 per cento della spesa corrente dell'anno precedente rilevante ai fini del saldo. Tale intervento correttivo si applica al disavanzo dell'anno precedente incrementato del tasso di inflazione programmato indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria] <sup>(28/c)</sup>.

6. Per l'acquisto di beni e servizi le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In ogni caso per procedere ad acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo.

7. Gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovano l'adesione alle convenzioni di cui al comma 6 o l'attuazione delle procedure di cui al secondo periodo del comma 6.

8. Gli enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono promuovere opportune azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.

9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province a valere sui fondi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quali risultanti per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del 2 per cento e del 3 per cento <sup>(28/d)</sup>.

10. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro venti giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.

11. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 10 devono essere trasmesse trimestralmente dai predetti enti con riferimento agli impegni assunti.

12. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti le informazioni devono essere comprensive delle eventuali operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria.

13. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai commi 10, 11 e 12 e le modalità della sua trasmissione sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di aprile 2002 <sup>(28/c)</sup>.

14. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per il rispettivo territorio, le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione <sup>(28/f)</sup>.

-----  
(28/a) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 3, *D.L. 22 febbraio 2002, n. 13*.

(28/b) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 3, *D.L. 22 febbraio 2002, n. 13* come modificato dalla relativa legge di conversione. Successivamente il secondo periodo è stato soppresso dall'art. 29, comma 8, *L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(28/c) Comma abrogato dall'art. 29, comma 9, *L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(28/d) Comma così modificato prima dall'art. 3, *D.L. 22 febbraio 2002, n. 13*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi dall'art. 29, comma 9, *L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(28/e) Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 3, *D.L. 22 febbraio 2002, n. 13*. Con *D.M. 30 aprile 2002* (*Gazz. Uff. 28 maggio 2002, n. 123*) è stato disposto, il monitoraggio del «Patto di stabilità interno», per l'anno 2002, di cui al presente comma.

(28/f) Vedi, anche, l'art. 24, *L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

**Legge 27 dicembre 2002, n. 289**  
**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato**  
**(legge finanziaria 2003).**

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

**24. Acquisto di beni e servizi.**

1. Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro. È comunque fatto salvo, per l'affidamento degli incarichi di progettazione, quanto previsto dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:

- a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- b) le pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa ai sensi degli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero facciano ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- c) le cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C allegata alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma gli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresì, aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula degli stessi è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.

5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti.

6. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per consentire il monitoraggio dei consumi pubblici, la CONSIP Spa può stipulare convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per l'approvvigionamento di beni o servizi di specifico interesse di una o più amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nel rispetto di quanto stabilito al comma 3, ovvero può svolgere facoltativamente ed a titolo gratuito, per conto e su richiesta

delle amministrazioni medesime, le attività di stazione appaltante, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici.

7. Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalità differenziati di ricorso alla procedura di acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero a trattativa privata, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previa intese con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. I servizi prestati dalla CONSIP Spa alle società per azioni interamente partecipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei confronti delle quali è previsto il controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, sono remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di settore.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni, norme di principio e di coordinamento.

## D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384

### Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia.

Publicato nella Gazz. Uff. 24 ottobre 2001, n. 248.

#### Epigrafe

Premessa

1. *Oggetto del regolamento.*
  2. *Area e forme della procedura.*
  3. *Limiti di applicazione.*
  4. *Responsabile del servizio.*
  5. *Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario.*
  6. *Scelta del contraente e mezzi di tutela.*
  7. *Casi particolari.*
  8. *Verifica della prestazione.*
  9. *Termini di pagamento.*
  10. *Procedure contabili.*
  11. *Disposizioni di coordinamento.*
  12. *Ulteriore ambito di applicazioni.*
  13. *Disposizioni transitorie e finali.*
  14. *Abrogazioni.*
- 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Vista la *legge 8 marzo 1999, n. 50*, allegato 2, n. 4);

Visto l'articolo 20 della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 8 del *regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440*, e successive modificazioni;

Visto il *regio decreto 23 maggio 1924, n. 827*, e successive modificazioni;

Vista la *legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni;

Vista la *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367*, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997;

Visto il *decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*;

Visto il regolamento CE n. 2866/98 del Consiglio del 31 dicembre 1998;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554*, e successive modificazioni;

Visto il *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;

Acquisito il parere preliminare reso dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'adunanza del 30 marzo 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile 2001;

Considerato che le competenti commissioni parlamentari non hanno espresso il prescritto parere entro i termini assegnati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

---

#### 1. *Oggetto del regolamento.*

1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli istituti e scuole di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e delle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

2. Resta ferma, per l'esecuzione dei lavori in economia, la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nonché la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, e quella di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

## **2. Area e forme della procedura.**

1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate con provvedimento da ciascuna amministrazione, con riguardo alle proprie specifiche esigenze <sup>(2)</sup>.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, l'acquisizione in economia può essere effettuata:

- a) in amministrazione diretta;
- b) a cottimo fiduciario.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.

4. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

-----  
(2) Le modalità e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi sono state stabilite:

- con D.M. 10 gennaio 2002, per gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione generale del tesoro;
- con D.M. 11 gennaio 2002 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 4 aprile 2002, n. 79), per il Ministero delle attività produttive;
- con D.M. 4 marzo 2002, per gli uffici centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni;
- con D.M. 6 marzo 2002, per il Ministero degli affari esteri;
- con D.M. 3 aprile 2002, per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- con D.M. 17 aprile 2002, per l'Ispettorato centrale repressione frodi;
- con D.M. 25 giugno 2002, per il Corpo forestale dello Stato;
- con D.M. 28 giugno 2002 e con D.M. 1° agosto 2002, per gli organismi dell'Amministrazione della difesa;
- con D.Dirett. 10 settembre 2002, per gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- con D.M. 6 novembre 2002, per gli uffici centrali e periferici del Ministero della salute.

## **3. Limiti di applicazione.**

1. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite di importo di 130.000 euro, con esclusione dell'IVA. È fatto salvo, per il settore della difesa, quanto previsto in ordine ai limiti di applicazione dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.

2. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene adeguato il limite di cui al comma 1 in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

## **4. Responsabile del servizio.**

1. Le amministrazioni operano a mezzo di un proprio responsabile del servizio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle rispettive norme di organizzazione. Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

## **5. Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario.**

1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario le amministrazioni richiedono almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Quest'ultima di norma contiene: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

2. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.

3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'IVA.

4. Il limite di importo di cui al comma 3 è elevato a 40.000 euro, con esclusione dell'IVA, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.

5. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le categorie di beni e servizi per la cui acquisizione od esecuzione si ricorre a trattativa diretta in relazione alla dichiarazione di segretezza nell'interesse della sicurezza interna dello Stato, nonché le eventuali, ulteriori formalità procedurali da pretermettere.

#### **6. Scelta del contraente e mezzi di tutela.**

1. L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.

2. La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

3. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

#### **7. Casi particolari.**

1. Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 3, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;

c) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

#### **8. Verifica della prestazione.**

1. I beni e servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, con esclusione dell'IVA.

2. Il collaudo è eseguito da impiegati nominati dal dirigente competente.

3. Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.

#### **9. Termini di pagamento.**

1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

#### **10. Procedure contabili.**

1. Al pagamento delle spese in economia si provvede anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

#### **11. Disposizioni di coordinamento.**

1. I richiami, contenuti in disposizioni normative, a regolamenti abrogati a seguito della data di entrata in vigore del presente decreto od a regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si intendono riferiti al presente regolamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono analoghe disposizioni della normativa sui contratti e sulla contabilità di Stato richiamate da specifiche norme ai fini della disciplina dei procedimenti per le spese in economia.

3. Si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento i richiami alla disciplina sui procedimenti di spese in economia, operati da disposizioni relative all'autonomia di enti ed organismi pubblici.

4. Per gli organismi diversi da quelli di cui all'articolo 1, il limite di importo non può eccedere 200.000 euro, ovvero il diverso importo fissato dalla normativa comunitaria in materia.

5. Ai fini della disciplina del sistema di procedure in economia delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il provvedimento previsto dall'articolo 2, comma 1, è adottato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. I procedimenti per le spese in economia delle strutture generali istituite nell'ambito della Presidenza del Consiglio sono disciplinati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito dei principi generali di contabilità pubblica desumibili dal presente regolamento <sup>(3)</sup>.

-----  
(3) Comma così corretto con Comunicato 2 novembre 2001 (Gazz. Uff. 2 novembre 2001, n. 255).

#### **12. Ulteriore ambito di applicazioni.**

1. Le disposizioni del presente regolamento possono applicarsi anche alle amministrazioni pubbliche non statali che così dispongano nell'ambito della propria autonomia e salvo che non aderiscano al sistema convenzionale di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

#### **13. Disposizioni transitorie e finali.**

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, e comunque non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, può farsi ricorso al sistema di spese in economia previsto dalla previgente disciplina regolamentare in materia.

#### **14. Abrogazioni.**

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:

- ♦ il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 2000, n. 421;
- ♦ i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120;
- ♦ gli articoli da 9 a 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550;
- ♦ l'articolo 43 del decreto ministeriale 23 luglio 1997, n. 287;
- ♦ il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 389;
- ♦ il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1994, n. 442;
- ♦ l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
- ♦ il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359;
- ♦ il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 600;

- ♦ il *decreto del Presidente della Repubblica* 11 novembre 1992, n. 552;
- ♦ il *decreto del Presidente della Repubblica* 12 luglio 1991, n. 354;
- ♦ il *decreto del Presidente della Repubblica* 27 febbraio 1991, n. 153, come modificato dal *decreto del Presidente della Repubblica* 1° dicembre 1999, n. 523;
- ♦ il *decreto del Presidente della Repubblica* 31 luglio 1990, n. 299;
- ♦ il *decreto del Presidente della Repubblica* 23 giugno 1990, n. 450;
- ♦ gli articoli 61 e 63 del *decreto del Presidente della Repubblica* 19 novembre 1990, n. 451;
- ♦ il *decreto del Presidente della Repubblica* 15 novembre 1989, n. 391;
- ♦ il regolamento approvato con *decreto del Presidente della Repubblica* 8 febbraio 1988, n. 71;
- ♦ il *decreto del Presidente della Repubblica* 30 settembre 1986, n. 746;
- ♦ il *decreto del Presidente della Repubblica* 15 marzo 1986, n. 139;
- ♦ il *decreto del Presidente della Repubblica* 15 gennaio 1986, n. 36;
- ♦ il *decreto del Presidente della Repubblica* 12 giugno 1985, n. 478, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 464;
- ♦ il regolamento approvato con *decreto del Presidente della Repubblica* 7 febbraio 1985, n. 90, ad eccezione dell'articolo 13;
- ♦ il *decreto del Presidente della Repubblica* 28 luglio 1984, n. 830;
- ♦ il *decreto del Presidente della Repubblica* 27 luglio 1984, n. 721;
- ♦ il regolamento approvato con *decreto del Presidente della Repubblica* 25 settembre 1981, n. 758, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 571;
- ♦ il regolamento approvato con *decreto del Presidente della Repubblica* 17 maggio 1978, n. 509, come modificato dal *decreto del Presidente della Repubblica* 21 settembre 1995, n. 469;
- ♦ il regolamento approvato con *decreto del Presidente della Repubblica* 11 gennaio 1977, n. 359, come modificato dal *decreto del Presidente della Repubblica* 3 giugno 1980, n. 393;
- ♦ gli articoli da 131 a 134 del *decreto del Presidente della Repubblica* 5 giugno 1976, n. 1077;
- ♦ il *decreto del Presidente della Repubblica* 18 ottobre 1976, n. 967, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1989, n. 343;
- ♦ l'articolo 10 del *decreto del Presidente della Repubblica* 18 novembre 1965, n. 1481;
- ♦ il *decreto del Presidente della Repubblica* 26 maggio 1965, n. 993;
- ♦ il *regio decreto* 6 aprile 1933, n. 805;
- ♦ l'articolo 12 del *regio decreto* 20 giugno 1929, n. 1058;
- ♦ l'articolo 16 del *regio decreto* 29 dicembre 1927, n. 2452;
- ♦ il comma 1 dell'articolo 61, del *regio decreto* 23 maggio 1924, n. 827, limitatamente alle parole: «o ad economia» e il comma 3 dello stesso articolo limitatamente alle parole: «o per l'esecuzione delle occorrenti forniture ad economia»; l'articolo 121 del medesimo regio decreto limitatamente alle parole:»o in economia»;
- ♦ l'articolo 8 del *regio decreto* 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Sono altresì abrogate le disposizioni, relative al sistema di spese in economia di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento, recate dal *decreto del Presidente della Repubblica* 27 gennaio 1990, n. 116.

**D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157**  
**Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di**  
**appalti pubblici di servizi**

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 maggio 1995, n. 104, S.O.

**Epigrafe**

Premessa

- 1. Ambito di applicazione.*
- 2. Amministrazioni aggiudicatrici.*
- 3. Appalti pubblici di servizi.*
- 4. Calcolo dell'importo stimato dell'appalto.*
- 5. Appalti esclusi.*
- 6. Procedure d'aggiudicazione.*
- 7. Trattativa privata.*
- 8. Forme di pubblicità.*
- 9. Termini relativi ai pubblici incanti.*
- 10. Termini relativi alla licitazione privata all'appalto concorso e alla trattativa privata.*
- 11. Raggruppamenti di imprese.*
- 12. Esclusione dalla partecipazione alle gare.*
- 13. Capacità economica e finanziaria.*
- 14. Capacità tecnica.*
- 15. Iscrizione nei registri professionali.*
- 16. Completamento e chiarimento dei documenti presentati.*
- 17. Elenchi ufficiali di prestatori di servizi.*
- 18. Subappalto.*
- 19. Disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro.*
- 20. Prescrizioni tecniche.*
- 21. Deroghe in materia di prescrizioni tecniche.*
- 22. Scelta dei soggetti da invitare alle procedure ristrette.*
- 23. Criteri di aggiudicazione.*
- 24. Varianti.*
- 25. Offerte anormalmente basse.*
- 26. Concorsi di progettazione.*
- 27. Adempimenti procedurali e comunicazioni alla Commissione CE.*
- 28. Prospetti statistici.*
- 29. Computo dei termini.*
- 30. Procedure di ricorso.*
- 31. Adeguamento delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.*
- 32. Allegati.*

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5

Allegato 6

Allegato 7

Allegato 8

Allegato 9

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo): Circ. 19 gennaio 1996, n. 1207;
  - Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 18 gennaio 1999, n. 2; Circ. 5 agosto 1999, n. 9046897;
  - Ministero della pubblica istruzione: Circ. 13 marzo 1997, n. 169;
  - Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 18 dicembre 2001, n. 462/segr;
  - Ministero di grazia e giustizia: Circ. 17 ottobre 1996, n. 10/29;
  - Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 14 febbraio 1996, n. 26.
- 

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 11 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria per il 1993, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/50/CEE del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, dei lavori pubblici e dell'ambiente e del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri, di grazia e giustizia e dell'interno;

Emana il seguente decreto legislativo:

### **1. Ambito di applicazione.**

1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per l'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, degli appalti di servizi di cui all'allegato 1, il cui valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS).

2. Salvo quanto previsto al comma 3, sono soggetti alle disposizioni del presente decreto anche gli appalti di servizi di cui al comma 1 il cui valore di stima, al netto dell'IVA, è uguale o superiore al controvalore in euro di 130.000 DSP, se sono indetti dalle amministrazioni di cui all'allegato 8.

3. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2, per quelli di telecomunicazioni di cui all'allegato 1, categoria n. 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, per gli appalti di servizi di cui all'allegato 1, categoria n. 8, e per quelli di cui all'articolo 3, comma 5, le disposizioni del presente decreto si applicano solo se il relativo valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore a 200.000 euro.

4. Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dalla Commissione europea, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica cura la tempestiva pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del controvalore in euro e, fino al 31 dicembre 2001, in moneta nazionale, dei DSP da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2; tale valore, salve successive diverse indicazioni, pure da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conformi ad eventuali nuove comunicazioni da parte della Commissione europea, ha efficacia per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla diversa data eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al 31 dicembre 2001 i bandi di gara recano l'indicazione in lire e in euro dell'importo dell'appalto <sup>(2)</sup>.

-----  
(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).

### **2. Amministrazioni aggiudicatrici.**

1. Sono amministrazioni aggiudicatrici:

a) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non economici;

b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici.

2. Nell'allegato 7 sono elencati, in modo non esaustivo, gli organismi di diritto pubblico di cui al comma 1, lettera b) <sup>(3)</sup>.

-----  
<sup>(3)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70). Vedi, anche, l'art. 24, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

### **3. Appalti pubblici di servizi.**

1. Gli appalti pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un prestatore di servizi e un'amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 2, aventi ad oggetto la prestazione dei servizi elencati negli allegati 1 e 2.

2. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 e per quelli in cui il valore di tali servizi prevalga rispetto a quello dei servizi di cui all'allegato 1, il presente decreto si applica limitatamente ai soli articoli 8, comma 3, 20 e 21.

3. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50% <sup>(4)</sup>.

4. Gli appalti che includono forniture e servizi sono considerati appalti di servizi quando il valore totale di questi è superiore al valore delle forniture comprese nell'appalto.

5. Il presente decreto si applica anche agli appalti di servizi sovvenzionati, in misura superiore al 50 per cento, da un'amministrazione aggiudicatrice ed aggiudicati dall'ente o soggetto sovvenzionato e collegati agli appalti di lavori di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1991, n. 406.

-----  
<sup>(4)</sup> Comma prima modificato dall'art. 9, comma 75, L. 18 novembre 1998, n. 415 e poi così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).

### **4. Calcolo dell'importo stimato dell'appalto.**

1. Per effettuare il calcolo dell'importo stimato dell'appalto le amministrazioni aggiudicatrici si basano sulla remunerazione complessiva dei prestatori di servizi, tenendo conto delle disposizioni che seguono.

2. La scelta del metodo di valutazione non deve essere compiuta allo scopo di eludere l'applicazione del presente decreto; nessun insieme di servizi da appaltare può essere, inoltre, frazionato allo scopo di sottrarlo alla sua applicazione.

3. In sede di valutazione dell'importo stimato dell'appalto occorre tener conto:

a) nel caso di servizi assicurativi, del premio da pagare;

b) nel caso di servizi bancari e altri servizi finanziari, di onorari, commissioni, interessi o altri tipi di remunerazione;

c) nel caso di contratti comprendenti la progettazione, degli onorari o delle commissioni da pagare.

4. Quando un appalto di servizi rientra tra quelli di cui al comma 3 è ripartito in più lotti, il suo valore, ai fini dell'applicazione del presente decreto, è dato dalla somma del valore dei singoli lotti; il presente decreto non si applica, peraltro, per i lotti il cui valore stimato, al netto dell'IVA, è inferiore al controvalore in euro di 80.000 DSP o, nel caso degli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, a 80.000 euro, purché il valore stimato complessivo dei lotti così esentati non superi il 20 per cento del valore complessivo stimato di tutti i lotti <sup>(5)</sup>.

5. Negli appalti in cui non sia determinato il prezzo complessivo, la base di calcolo dell'importo è data:

a) per gli appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, dal valore complessivo dell'appalto per l'intera durata;

b) per gli appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, dal valore mensile moltiplicato per quarantotto.

6. Per gli appalti che presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore dell'appalto deve stabilirsi, alternativamente:

a) in base al valore complessivo dei contratti analoghi relativi alla stessa categoria di servizi, conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio finanziario precedente, rettificato, se possibile, per tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;

b) in base al valore complessivo stimato dei contratti per i dodici mesi successivi alla prima prestazione del servizio o per tutta la durata dell'appalto quando questa sia superiore a dodici mesi.

7. Nei casi in cui l'appalto preveda espressamente delle opzioni, la base per il calcolo del valore del contratto è data dal suo massimo valore complessivo autorizzato, comprendente gli elementi opzionali.

8. [Per la determinazione del controvalore in moneta nazionale dell'ECU valgono le disposizioni di cui all'art. 1, commi 6 e 7, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358] <sup>(6)</sup>.

-----  
(5) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).

(6) Comma abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).

## **5. Appalti esclusi.**

1. Il presente decreto non si applica agli appalti di lavori di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, ed alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, agli appalti di forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e agli appalti di lavori, di forniture o di servizi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche.

2. Il presente decreto non si applica, inoltre:

a) ai contratti aventi per oggetto l'acquisizione o la locazione, indipendentemente dalle modalità finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o riguardanti, comunque, diritti inerenti a tali beni; i contratti di servizi finanziari conclusi precedentemente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisizione o locazione rientrano, tuttavia, indipendentemente dalla forma, nel campo d'applicazione del presente decreto;

b) ai contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo svolgimento, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti e a quelli concernenti il tempo di trasmissione;

c) ai contratti aventi per oggetto servizi d'arbitrato e conciliazione;

d) ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari e a quelli per i servizi forniti da banche centrali;

e) ai contratti relativi a servizi di ricerca e selezione del personale;

f) ai contratti per servizi di ricerca e di sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla amministrazione aggiudicatrice perché li utilizzi nell'esercizio della propria attività, purché la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione;

g) agli appalti pubblici di servizi aggiudicati a un ente che sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, in base a un diritto di esclusiva di cui beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, purché queste siano compatibili con il trattato;

h) agli appalti di servizi nel settore della difesa da aggiudicarsi in conformità all'articolo 296 del trattato;

i) agli appalti relativi a servizi dichiarati segreti o la cui prestazione debba essere accompagnata, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, da misure speciali di sicurezza ovvero quando lo esiga la tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;

l) agli appalti relativi a servizi regolati da specifiche norme procedurali e da aggiudicarsi in base:

1) a un accordo internazionale concluso con uno o più Stati estranei all'Unione europea, concernente servizi destinati alla realizzazione, all'utilizzazione o allo sfruttamento in comune di un progetto da parte degli Stati firmatari;

2) a un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o estraneo all'Unione europea;

3) alla procedura propria di un'organizzazione internazionale <sup>(7)</sup>.

-----  
(7) Articolo così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).

#### **6. Procedure d'aggiudicazione.**

1. Nel bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle seguenti procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione dell'appalto:

- a) il pubblico incanto;
- b) la licitazione privata;
- c) l'appalto concorso, per settori diversi da quelli indicati all'art. 26.2;
- d) la trattativa privata.

2. Si intende per:

- a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare un'offerta;
- b) licitazione privata, la procedura ristretta alla quale partecipano soltanto le imprese invitate dall'amministrazione aggiudicatrice;
- c) appalto concorso, la procedura ristretta di cui alla lettera b), nella quale il candidato redige, in base alla richiesta formulata dalla amministrazione aggiudicatrice, il progetto del servizio ed indica le condizioni e i prezzi ai quali è disposto ad eseguire l'appalto;
- d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.

#### **7. Trattativa privata.**

1. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi:

- a) in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, oppure in caso di offerte che risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli 11, 12, comma 2, 18, 19 e da 22 a 25, purché le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, a meno che ammettano alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 16 e che, in occasione delle suddette procedure, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura d'appalto;
- b) in casi eccezionali, quando la natura dei servizi o i rischi connessi non consentano la fissazione preliminare e globale del prezzo;
- c) in occasione di appalti in cui la natura dei servizi, specie se di natura intellettuale o se rientranti tra quelli di cui alla categoria 6 dell'allegato 1, renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con sufficiente precisione perché essi possano essere aggiudicati selezionando l'offerta migliore in base alle norme delle procedure aperte o ristrette.

2. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara:

- a) quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo che sono stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
- b) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;
- c) quando l'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso, tuttavia, i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
- d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, non possano essere osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso o la trattativa privata con

pubblicazione di un bando; le circostanze addotte per giustificare tale impellente urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

**e)** per i servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, né nel contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di circostanze imprevedute, siano diventati necessari per la prestazione del servizio oggetto del progetto o del contratto, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio, a condizione che:

1) tali servizi complementari non possano venire separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento;

2) il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi complementari non può, tuttavia, superare il 50 per cento dell'importo relativo all'appalto principale;

**f)** per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso prestatore di servizi mediante un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione, purché tali servizi siano conformi a un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto conformemente alle procedure di cui al comma 3; in questo caso il ricorso alla trattativa privata, ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale, deve essere indicato in occasione del primo appalto e il costo complessivo stimato dei servizi successivi è preso in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione del valore globale dell'appalto.

3. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

## **8. Forme di pubblicità.**

1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto, non appena possibile, dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un avviso indicativo, conforme all'allegato 4, lettera *A*, il volume globale degli appalti per ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato 1 che esse intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, se il loro valore complessivo stimato, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4, risulta pari o superiore, al netto dell'IVA, a 750.000 euro per gli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, e al controvalore in euro di 750.000 DSP per gli altri appalti di cui allo stesso articolo 1, commi 1 e 2 <sup>(8)</sup>.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico mediante le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* e all'art. 7, comma 1, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

3. Le amministrazioni che abbiano aggiudicato un appalto pubblico di servizi ne comunicano il risultato con apposito avviso; per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 esse precisano, nell'avviso, se acconsentano o meno alla loro pubblicazione; non sono, tuttavia, pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di appalti la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia altrimenti contraria al pubblico interesse o sia lesiva di legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private o possa pregiudicare la concorrenza tra prestatori di servizi.

4. I bandi e gli avvisi di cui ai commi 1, 2 e 3, adottati conformemente all'allegato 4, sono inviati il più rapidamente possibile all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee; nel caso della procedura accelerata di cui all'art. 10, comma 8, detti bandi o avvisi sono inviati per telex, telegramma o telecopia.

5. L'avviso di cui al comma 3 è inviato, al più tardi, quarantotto giorni dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

6. La pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove si svolgerà la gara non può aver luogo prima della data di spedizione, che deve esservi menzionata, dei bandi all'Ufficio di cui al comma 4; la pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

7. La prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni aggiudicatrici.

8. La lunghezza del testo di bandi e avvisi non può eccedere, di massima, le seicentocinquanta parole.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere applicate anche per gare di importo inferiore a quello di cui all'art. 1, ma almeno pari o superiore a 100.000 E.C.U.

-----

(8) Comma così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).

### **9. Termini relativi ai pubblici incanti.**

1. Per i pubblici incanti non può essere fissato un termine di ricezione delle offerte inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi dell'art. 8, comma 4.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a trentasei giorni ed, eccezionalmente, fino a ventidue giorni se è stato inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 8, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera A, nonché di quelle di cui all'allegato 4, lettera B; l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data; il termine ridotto deve essere, comunque, sufficiente a permettere agli interessati la presentazione di offerte valide <sup>(9)</sup>.

3. I capitolati d'oneri e i documenti complementari, se richiesti in tempo utile, devono essere inviati agli offerenti nei sei giorni dal ricevimento della richiesta da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

4. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, se richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

5. Quando, in considerazione della mole dei capitolati d'oneri o dei documenti o informazioni complementari non possano essere rispettati i termini di cui ai commi 3 e 4, oppure quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui ai commi 1 e 2 debbono essere adeguatamente prolungati.

*5-bis.* Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre modalità di presentazione se le offerte:

a) includono tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione;

b) rimangono riservate in attesa della loro valutazione;

c) se necessario, sono confermate al più presto per iscritto o mediante invio di copia autenticata;

d) vengono aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione <sup>(10)</sup>.

-----

(9) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).

(10) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).

### **10. Termini relativi alla licitazione privata all'appalto concorso e alla trattativa privata.**

1. Nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata con pubblicazione del bando di gara, il termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando stesso; in conformità con le prescrizioni del bando, le domande devono essere corredate dagli elementi necessari ai fini della scelta dei soggetti da invitare ai sensi dell'art. 22, comma 1.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto tutti i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte.

3. La lettera d'invito, il cui contenuto minimo è indicato nell'allegato 5, deve essere accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari.

4. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito.

5. Il termine di cui al comma 4 può essere ridotto fino a ventisei giorni se è stato inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 8, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera A, e comprensivo, per le procedure ristrette, anche delle informazioni di cui all'allegato 4, lettera C); l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data <sup>(11)</sup>.

6. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, se richieste in tempo utile, devono essere comunicate ai candidati almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

7. Quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui ai commi 4 e 5 debbono essere adeguatamente prolungati.

8. Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti nei commi 1 e 4, le amministrazioni giudicatrici possono stabilire:

a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara;

b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito.

9. Nei casi di cui al comma 8 l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara, le ragioni d'urgenza che giustificano l'abbreviazione dei termini; il termine di cui al comma 6 può, in tali casi, essere ridotto a quattro giorni.

10. La domanda di partecipazione alle gare può effettuarsi, oltre che per lettera, anche con telegramma, telex, telefono o telecopia; in tali ipotesi essa è comunque confermata con lettera da spedirsi non oltre il termine di cui al comma 1.

11. Nei casi di cui al comma 8 le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per i canali più rapidi possibili; quando le domande vengono fatte mediante telegramma, telex, telefono o telecopia esse devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine di cui alla lettera a) dello stesso comma 8.

11-bis. Le offerte sono presentate con le modalità di cui all'articolo 9, comma 5-bis <sup>(12)</sup>.

-----  
(11) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).

(12) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 2, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).

### **11. Raggruppamenti di imprese.**

1. Alle gare per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di cui al presente decreto sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.

2. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo.

3. L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate.

4. Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.

5. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione.

6. Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo l'eventuale collaudo, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti.

7. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

8. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto.

9. In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti <sup>(13)</sup>.

-----  
(13) Articolo così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).

## **12. Esclusione dalla partecipazione alle gare.**

1. Fermo il disposto, per le imprese stabilite in Italia, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modifiche e indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i concorrenti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;

b) nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;

c) che nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;

d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

e) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

f) che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli da 13 a 17.

2. A dimostrazione che il concorrente non si trova in una delle situazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 è sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio competente, nazionale o dello Stato in cui è stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme e nei limiti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dal prestatore di servizi interessato, che attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni.

3. Se la legislazione dello Stato in cui il concorrente è stabilito non contempla il rilascio di uno o più certificati previsti dal comma 2, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se neanche questa è ivi prevista, è sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso, che ne attesti l'autenticità.

4. Il Ministero della giustizia e le altre amministrazioni competenti, nei tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, gli uffici e organi competenti al rilascio dei certificati o altre attestazioni di cui al comma 2; con le stesse modalità le amministrazioni provvedono a comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione dei dati stessi alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

5. Le persone giuridiche che, in base alla legislazione dello Stato membro in cui sono stabilite, sono autorizzate a svolgere la prestazione del servizio di cui si tratta, non possono essere escluse dalle gare sulla base di disposizioni nazionali che non consentono l'esecuzione di tale prestazione da parte delle

medesime; tuttavia, ad esse può essere richiesto di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualificazioni professionali delle persone che effettuano la prestazione del servizio stesso <sup>(14)</sup>.

-----  
(14) Articolo così sostituito dall'art. 10, *D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65* (Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).

### **13. Capacità economica e finanziaria.**

1. La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- a) idonee dichiarazioni bancarie;
- b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
- c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi identici a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.

3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice <sup>(15)</sup>.

-----  
(15) Articolo così sostituito dall'art. 11, *D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65* (Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).

### **14. Capacità tecnica.**

1. La dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti, negli appalti di cui all'allegato 1, può essere fornita mediante:

- a) l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
- b) l'elenco dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
- c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
- d) l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
- e) la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure adottate per garantire la qualità;
- f) il controllo, effettuato dalla amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, allorché il servizio da prestare sia complesso o debba rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;
- g) l'indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare.

2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.

3. Le informazioni di cui all'art. 13 e quelle di cui al comma 1 non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dei legittimi interessi del concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali.

4. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che il concorrente osserva determinate norme in materia di garanzia della qualità, esse fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla pertinente serie di

norme europee EN 29000, certificati da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45000. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri; esse ammettono, parimenti, altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità qualora il concorrente non abbia accesso a tali certificati o non possa ottenerli nei termini richiesti.

#### **15. Iscrizione nei registri professionali.**

1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni Comunali per l'artigianato o presso i competenti consigli nazionali degli ordini professionali; per i cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, può essere richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato 9 o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato in conformità con quanto previsto in tale allegato <sup>(16)</sup>.

2. Se i concorrenti ad un appalto pubblico di servizi debbono, nello Stato membro in cui sono stabiliti, essere in possesso di una particolare autorizzazione o appartenere a una particolare organizzazione ai fini della prestazione del servizio in quello Stato, l'amministrazione aggiudicatrice può richiedere loro la prova del possesso di tale autorizzazione ovvero dell'appartenenza a tale organizzazione.

-----  
(16) Comma così sostituito dall'art. 12, *D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65* (Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).

#### **16. Completamento e chiarimento dei documenti presentati.**

1. Nei limiti previsti dagli articoli 12, comma 1, 13, 14, e 15, le amministrazioni aggiudicatrici invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **17. Elenchi ufficiali di prestatori di servizi.**

1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi possono presentare all'amministrazione aggiudicatrice, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione.

2. L'iscrizione di un prestatore di servizi in uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata dall'autorità che ha istituito l'elenco, costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici, presunzione d'idoneità alla prestazione dei servizi, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto dagli articoli 12, comma 1, lettere a), b), c) ed f), 13, comma 1, lettere b) e c), 14, comma 1, lettera b), e 15 del presente decreto <sup>(17)</sup>.

3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 non possono essere contestati; tuttavia, per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali può essere richiesta ai concorrenti iscritti negli elenchi un'apposita certificazione aggiuntiva.

4. I cittadini di altri Stati membri debbono potersi iscrivere negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite per i prestatori di servizi italiani; a tal fine, non possono, comunque, essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 12 a 15; le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano agli altri Stati membri nome e indirizzo degli organismi presso i quali possono essere presentate le domande d'iscrizione.

5. I concorrenti agli appalti pubblici di servizi debbono poter partecipare alle gare indipendentemente dalla loro iscrizione in elenchi di prestatori di fiducia eventualmente costituiti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici.

-----  
(17) Comma così sostituito dall'art. 13, *D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65* (Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).

#### **18. Subappalto.**

1. Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice richiede al concorrente di indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare a terzi.
2. L'indicazione di cui al comma 1 lascia impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario.
3. La disciplina del subappalto nel settore dei lavori pubblici contenuta nell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni, si applica anche nelle ipotesi di subappalto nel settore degli appalti pubblici di servizi.

### **19. Disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro.**

1. L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a indicare, nel capitolato d'oneri, le autorità presso le quali i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro e applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto.
2. L'amministrazione aggiudicatrice, nel fornire le informazioni di cui al comma 1, chiede ai concorrenti di precisare, senza che ciò osti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 25, che nel redigere le offerte hanno tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro.

### **20. Prescrizioni tecniche.**

1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato 3 sono contenute nei capitolati d'oneri o nei documenti contrattuali relativi a ciascun appalto.
2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, in quanto compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che recepiscono norme europee o ad omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni.

### **21. Deroche in materia di prescrizioni tecniche.**

1. L'amministrazione aggiudicatrice può derogare alle disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, qualora:
  - a) le norme, le omologazioni tecniche europee o le specifiche tecniche comuni non includano nessuna disposizione in materia di accertamento della conformità, ovvero non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;
  - b) l'applicazione delle norme, delle omologazioni tecniche europee o delle specifiche tecniche comuni comporti l'impiego di prodotti o materiali incompatibili con le apparecchiature già usate dall'amministrazione aggiudicatrice, ovvero costi sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate, purché venga definita contestualmente e per iscritto una strategia che consenta il passaggio, entro un determinato periodo di tempo, alle indicate norme, omologazioni e specifiche;
  - c) il progetto costituisca un'effettiva innovazione e risulti per esso inadeguato il ricorso a norme europee, a omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche comuni già esistenti;
  - d) l'applicazione dell'art. 20, comma 2, pregiudichi l'attuazione della direttiva 86/361/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento della omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, o della decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione del settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, ovvero di altri atti comunitari in specifici settori relativi a servizi o a prodotti.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di quanto previsto nel comma 1, ne indicano, ogni qualvolta ciò sia possibile, i motivi nel bando di gara oppure nei capitolati d'oneri e ne indicano, in ogni caso, i motivi nella propria documentazione interna e li comunicano, previa loro richiesta, agli Stati membri e alla Commissione CE.
3. In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche:
  - a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali, di cui sia riconosciuta la conformità ai requisiti essenziali fissati dalle direttive comunitarie relative all'armonizzazione tecnica, secondo le

procedure previste nelle medesime e, in particolare, secondo le procedure stabilite nella direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, concernente i prodotti da costruzione;

b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere, nonché di impiego dei materiali;

c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti; in tal caso, deve essere fatto riferimento, in ordine di preferenza, a:

1) norme nazionali che recepiscono norme internazionali riconosciute dall'Italia;

2) altre norme e omologazioni tecniche nazionali;

3) qualsiasi altra norma.

4. È vietata, salvo che sia giustificata dall'oggetto del contratto, l'introduzione, nelle relative clausole, di prescrizioni tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza, ovvero ottenuti mediante un particolare procedimento e che abbiano, quindi, l'effetto di favorire o di escludere determinati prestatori di servizi; è, in particolare, vietata l'indicazione di marchi, brevetti o tipi, nonché l'indicazione di una origine o di una produzione determinata; tuttavia, tale indicazione, accompagnata dall'espressione «o equivalente», è autorizzata quando l'oggetto del contratto non possa essere descritto diversamente mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati.

## **22. Scelta dei soggetti da invitare alle procedure ristrette.**

1. Nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata l'amministrazione aggiudicatrice sceglie, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 12 a 17, quelli da invitare per la presentazione delle offerte ovvero per la trattativa; l'amministrazione si basa sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del prestatore di servizi, nonché sulle informazioni e sulle formalità necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte.

2. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso l'amministrazione aggiudicatrice può prevedere, facendone menzione nel bando di gara, i numeri minimo e massimo di prestatori di servizi che intende invitare; i limiti sono definiti in relazione alla natura del servizio da prestare, fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo, almeno di norma, a venti prestatori di servizi; in ogni caso, il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva.

3. Nella trattativa privata indetta ai sensi dell'art. 7, comma 1, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici rivolgono gli inviti, senza discriminazioni, ai cittadini di altri Stati membri che soddisfano i requisiti necessari, alle stesse condizioni applicate ai cittadini italiani.

## **23. Criteri di aggiudicazione.**

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative riguardanti la remunerazione di particolari servizi, gli appalti pubblici di servizi di cui al presente decreto sono aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri:

a) unicamente al prezzo più basso;

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo <sup>(17/a)</sup>.

2. Nel caso di aggiudicazione ai sensi del comma 1, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici devono menzionare, nel capitolato d'onori o nel bando di gara, i criteri di aggiudicazione di cui si prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente d'importanza.

3. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere, nel bando di gara, che i concorrenti formulino l'offerta precisando modalità atte ad assicurare, in caso di aggiudicazione in loro favore, l'efficace e continuativo collegamento con la stessa amministrazione aggiudicatrice per tutta la durata della prestazione del servizio.

4. L'affidamento della progettazione non è compatibile con l'aggiudicazione, a favore dello stesso affidatario, degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati; della suddetta incompatibilità deve essere data notizia nel bando di gara.

5. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria.

6. I parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi di cui al comma 1, lettera *b*), volti a garantire il corretto rapporto prezzo-qualità in relazione al servizio da affidare, sono stabiliti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in sede di bando o di lettera di invito <sup>(18)</sup>.

-----  
<sup>(17/a)</sup> Vedi il *D.P.C.M. 27 febbraio 1997, n. 116*, riportato al n. A/XLII e il *D.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117*, riportato al n. A/L.

<sup>(18)</sup> Comma così sostituito dall'art. 53, *L. 1° marzo 2002, n. 39* - Legge comunitaria 2001.

#### **24. Varianti.**

1. Quando l'aggiudicazione avviene in base all'art. 23, comma 1, lettera *b*), l'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti qualora esse siano conformi ai requisiti minimi prescritti dalla stessa amministrazione.

2. L'amministrazione aggiudicatrice indica, nel bando di gara, se le varianti sono ammesse e, in tal caso, precisa, nel capitolato d'onere, i requisiti minimi che esse devono rispettare e le modalità per la loro presentazione.

3. L'amministrazione aggiudicatrice non può respingere la presentazione di una variante soltanto perché essa sia stata stabilita con specifiche tecniche definite con riferimento a norme nazionali che attuano norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni di cui all'art. 20, comma 2, o con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui all'art. 21, comma 3, lettere *a*) e *b*).

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano ammesso varianti a norma dei commi 1, 2 e 3, non possono respingere una variante soltanto perché configurerebbe, se accolta, un contratto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.

#### **25. Offerte anormalmente basse.**

1. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

2. L'amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle giustificazioni riguardanti l'economia del metodo di prestazione del servizio o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per prestare il servizio, oppure l'originalità del servizio stesso, con l'esclusione, peraltro, di giustificazioni concernenti elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultano da atti ufficiali.

3. Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 1 e 2 tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento.

4. Nella verifica delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto anche degli oneri eventualmente connessi, per l'aggiudicatario, all'applicazione dell'art. 23, comma 3 <sup>(9/cost) (18/a)</sup>.

-----  
<sup>(9/cost)</sup> La Corte costituzionale, con *sentenza 18-29 aprile 1996, n. 132* (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, promossa in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 11 e 77 della Costituzione.

<sup>(18/a)</sup> Vedi, anche, l'art. 1, *L. 7 novembre 2000, n. 327*.

#### **26. Concorsi di progettazione.**

1. Le disposizioni che seguono disciplinano i concorsi di progettazione, anche se rientranti nei settori di cui al *decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158*, e successive modifiche <sup>(19)</sup>.

2. I concorsi di progettazione sono procedure intese a fornire all'amministrazione o al soggetto aggiudicatore, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ingegneria civile, nonché in quello dell'elaborazione dati, un piano o un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

3. Le presenti disposizioni si applicano:

a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del presente decreto, il cui valore stimato al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è pari o superiore ai valori indicati nell'articolo 1, commi 1, 2 e 3, in relazione ai soggetti aggiudicatori e agli appalti di servizi da tali disposizioni contemplati, con l'esclusione degli appalti di servizi di cui all'articolo 3, comma 5;

b) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, il cui valore stimato, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore:

1) a 600.000 euro per gli appalti di servizi indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la propria attività nei settori indicati nell'allegato X dello stesso decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche;

2) al controvalore in euro di 400.000 DSP per gli appalti di servizi contemplati nell'allegato XVI A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la propria attività nei settori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX del decreto stesso; sono esclusi i servizi di ricerca e sviluppo di cui alla categoria n. 8 dell'allegato XVI A e i servizi di telecomunicazioni di cui alla categoria n. 5 dell'allegato medesimo, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526;

3) a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui al n. 2, secondo periodo, che precede e per quelli di cui all'allegato XVI B del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono le proprie attività nei settori di cui agli allegati da I a IX dello stesso decreto <sup>(20)</sup>.

4. I soggetti aggiudicatori di cui al comma 3 applicano le presenti disposizioni anche per i concorsi di progettazione nei quali l'importo complessivo dei premi di partecipazione e dei versamenti a favore dei partecipanti è uguale o superiore ai valori nella stessa disposizione precisati <sup>(21)</sup>.

5. L'amministrazione aggiudicatrice che intende indire un concorso di progettazione pubblica un bando di concorso.

6. Le regole per organizzare i concorsi sono stabilite in conformità del presente decreto e messe a disposizione degli interessati alla partecipazione.

7. Fermo il disposto di cui all'art. 12, comma 2, l'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata al territorio nazionale o a parte di esso.

8. Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di candidati, le amministrazioni e soggetti aggiudicatori stabiliscono criteri selettivi chiari e non discriminatori; in ogni caso il numero dei candidati da invitare deve garantire un'effettiva concorrenza.

9. La commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso.

10. Ogni qualvolta ai concorrenti sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualificazione o una equipollente.

11. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri, che sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo e solo in base ai criteri specificati nel bando di concorso di cui all'allegato 6A.

12. L'amministrazione che abbia espletato un concorso di progettazione invia all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee un avviso in merito ai risultati della procedura, conforme all'allegato 6B; per i concorsi di cui ai commi 3 e 4, primo periodo, l'avviso deve essere inviato entro quarantotto giorni dalla chiusura del concorso; per i concorsi di cui ai commi 3 e 4, secondo periodo, detto termine è pari a giorni sessanta.

13. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del *decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158*, e successive modifiche, si applicano anche con riguardo ai concorsi di progettazione <sup>(22)</sup>.

14. Le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto delle disposizioni che precedono, fissano le regole necessarie per l'espletamento dei concorsi di progettazione, tenendo conto, in relazione ai settori di applicazione e alla specificità della progettazione, del regolamento previsto dall'art. 3 della *legge 11 febbraio 1994, n. 109*, e successive modifiche ed integrazioni.

-----  
(19) Comma così sostituito dall'art. 14, *D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65* (Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).

(20) Comma così sostituito dall'art. 14, *D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65* (Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).

(21) Comma così sostituito dall'art. 14, *D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65* (Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).

(22) Comma così sostituito dall'art. 14, *D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65* (Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).

### **27. Adempimenti procedurali e comunicazioni alla Commissione CE.**

1. L'amministrazione aggiudicatrice nei quindici giorni dal ricevimento di eventuali istanze scritte, comunica ai richiedenti i motivi del rigetto della loro domanda di invito o della loro offerta; a richiesta di coloro che abbiano presentato offerte selezionabili, essa comunica anche le caratteristiche e i vantaggi propri dell'offerta risultata aggiudicataria e il nome del concorrente al quale è stato aggiudicato l'appalto; possono essere motivatamente omesse, peraltro, alcune informazioni relative all'aggiudicazione se:

- 1) sono di ostacolo all'applicazione di norme di legge;
- 2) sono contrarie al pubblico interesse;
- 3) sono lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private;
- 4) pregiudicano la concorrenza tra i prestatori di servizi <sup>(23)</sup>.

2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica per iscritto, ai concorrenti che lo richiedono, le decisioni prese in merito all'aggiudicazione di un appalto di servizi oggetto di una gara, compresi i motivi che l'hanno indotta a rinunciare all'aggiudicazione o ad avviare una nuova procedura; essa comunica tale decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee <sup>(24)</sup>.

3. Nel caso di aggiudicazione dell'appalto con le modalità di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice comunica alla Commissione CE il rifiuto delle offerte ritenute troppo basse.

4. Per ogni appalto concluso l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa;
- b) l'oggetto e il valore dell'appalto;
- c) i nomi dei concorrenti presi in considerazione e i motivi della loro scelta;
- d) i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
- e) il nome dell'aggiudicatario e le motivazioni della scelta della sua offerta e, se nota, la parte di appalto che il medesimo intende subappaltare a terzi;
- f) le circostanze che, ai sensi dell'art. 7, giustificano il ricorso alla trattativa privata.

5. Il verbale di cui al comma 4, o un suo estratto, è comunicato, dietro sua richiesta, alla Commissione CE.

6. Con apposita relazione l'amministrazione aggiudicatrice precisa alla Commissione CE, dietro sua richiesta, le ragioni che l'hanno indotta ad utilizzare la procedura negoziata ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a).

7. Ogni accordo internazionale concluso con le modalità di cui all'art. 5, comma 2, lettera m), n. 1), è comunicato alla Commissione CE.

-----  
(23) Comma così sostituito dall'art. 15, *D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65* (Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).

(24) Comma così sostituito dall'art. 15, *D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65* (Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).

### **28. Prospetti statistici.**

1. Entro il 31 luglio di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, anche tenuto conto di quanto previsto dal *decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, un prospetto statistico relativo ai contratti

stipulati nell'anno precedente. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette tali dati entro il 31 ottobre alla Commissione europea.

2. Per le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato 8 i prospetti di cui al comma 1 indicano almeno:

a) il valore globale degli appalti di servizi aggiudicati da ciascuna di esse al di sotto delle soglie di cui all'articolo 1, comma 2;

b) per gli appalti di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, distinguendo, ove possibile, secondo il tipo di procedura, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui agli allegati 1 e 2, la nazionalità degli aggiudicatari e, in caso di gare a trattativa privata, secondo la suddivisione di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, e con la precisazione del numero e del valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi;

c) il numero e il valore globale degli appalti di servizi eventualmente aggiudicati in base a deroghe all'accordo OMC - Organizzazione mondiale per il commercio, già accordo GATT.

3. Per tutte le tre amministrazioni aggiudicatrici i prospetti di cui al comma 1 indicano:

a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, di importo uguale o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui all'allegato 1 e la nazionalità dei prestatori di servizi ai quali sono stati aggiudicati gli appalti, con la precisazione del numero e del valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;

b) il valore totale degli appalti aggiudicati in base alle deroghe all'accordo OMC - Organizzazione mondiale per il commercio, già accordo GATT.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per le informazioni relative agli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, di importo stimato, al netto dell'IVA, inferiore a 200.000 euro <sup>(25)</sup>.

-----  
(25) Articolo così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).

### **29. Computo dei termini.**

1. Il computo dei termini previsti nel presente decreto è effettuato secondo le disposizioni del regolamento CEE - Euratom n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

### **30. Procedure di ricorso.**

1. Fermo quanto previsto agli articoli 33, comma 2, lettera e), e 35, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, le disposizioni in materia di violazioni del diritto comunitario contenute nell'articolo 12 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applicano agli appalti disciplinati dal presente decreto <sup>(26)</sup>.

-----  
(26) Articolo così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).

### **31. Adeguamento delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.**

1. Le leggi delle regioni, nelle materie di propria competenza, devono rispettare le disposizioni contenute nel presente decreto per quanto attiene agli ambiti soggettivi e oggettivi di operatività, nonché in materia di procedure di aggiudicazione, di forme di pubblicità, di termini procedurali, di riunione di imprese, di requisiti soggettivi di partecipazione, di iscrizione nei registri professionali e negli elenchi ufficiali di prestatori di servizi, di subappalto, di prescrizioni tecniche non discriminatorie, di scelta dei soggetti da invitare alle procedure ristrette, di criteri d'aggiudicazione, di varianti, di verifica delle offerte anomale, di concorso di progettazione, di adempimenti procedurali e di comunicazione agli organi della CE, di rilevazioni statistiche.

2. Sono fatte salve le competenze esclusive delle regioni a statuto speciale e le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano.

### 32. Allegati.

1. Gli allegati da 1 a 9 sono parte integrante del presente decreto <sup>(27)</sup>.

1-bis. Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni arretrate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati sono modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica degli allegati 7 e 8 vengono trasmessi alla Commissione europea a cura del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie <sup>(28)</sup>.

-----  
(27) Comma così sostituito dall'art. 18, comma 1, *D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65* (Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).

(28) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 2, *D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65* (Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).

---

### Allegato 1

Cat.	DENOMINAZIONE	N. di riferimento della CPC
1.	Servizi manutenzione e riparazione	6112, 6122, 633, 886
2.	Servizi di trasporto terrestre [1], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta	712 (salvo 71235), 7512 87304
3.	Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta	73, (salvo 7321)
4.	Trasporto di posta per via terrestre [1], e aerea	71235, 7321
5.	Servizi di telecomunicazione [2]	752
6.	Servizi finanziari a) servizi assicurativi b) servizi bancari e finanziari [3]	ex 81, 812, 814
7.	Servizi informatici ed affini	84
8.	Servizi R & S [4]	85
9.	Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili	862
10.	Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica	864
11.	Servizi di consulenza gestionale e affini [5]	865, 866
12.	Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi	867
13.	Servizi pubblicitari	871
14.	Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari	874, da 82201 a 82206
15.	Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa od a contratto	88442
16.	Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi	94

[1] Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

[2] [Esclusi i servizi di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia, di radioavviso senza trasmissione di parola, nonché i servizi di trasmissione via satellite] (29).

[3] Ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali.

[4] Ad esclusione dei contratti dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni.

[5] Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

-----

(29) Nota soppressa dall'art. 18, comma 3, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).

## Allegato 2

Cat.	DENOMINAZIONE	N. di riferimento della CPC
17.	Servizi alberghieri e di ristorazione	64
18.	Servizi di trasporto per ferrovia	711
19.	Servizi di trasporto per via d'acqua	72
20.	Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti	74
21.	Servizi legali	861
22.	Servizi di collocamento e reperimento di personale	872
23.	Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati	873 (salvo 87304)
24.	Servizi relativi all'istruzione, anche professionale	92
25.	Servizi sanitari e sociali	93
26.	Servizi ricreativi, culturali e sportivi	96
27.	Altri servizi	

## Allegato 3

### DEFINIZIONI DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE

Ai fini del presente decreto si intende per:

1. **«specifiche tecniche»:** l'insieme delle prescrizioni d'ordine tecnico, contenute in particolare nel capitolato d'onere, che definiscono le caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare obiettivamente l'opera, il materiale, il prodotto o la fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli di qualità o proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, inclusi i requisiti applicabili al materiale, al prodotto od alla fornitura per quanto riguarda la garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura o l'etichettatura. Esse comprendono altresì le regole riguardanti la progettazione e le modalità di determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere, nonché i metodi o le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice è in grado di prescrivere, nell'ambito di regolamenti generali o specifici, in relazione all'opera finita ed ai materiali od alle parti che la compongono;
2. **«norme»:** le specifiche tecniche, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria, approvate da un ente di normalizzazione riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta e continua;
3. **«norme europee»:** le norme approvate dal Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) in quanto «norme europee (EN)» ovvero «documenti d'armonizzazione (HD)», in base alle regole comuni di queste organizzazioni, ovvero dall'Istituto europeo delle norme per le telecomunicazioni (ETSI - European Telecommunication Standards Institute) in quanto «norme europee per le telecomunicazioni (ETS)»;
4. **«omologazione tecnica europea»:** la valutazione tecnica favorevole dell'idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la realizzazione di opere, in funzione delle caratteristiche intrinseche del prodotto stesso e di determinate condizioni d'applicazione e d'impiego. L'omologazione europea è rilasciata da un organismo designato a questo scopo dallo Stato membro;

5. «**specifiche tecniche comuni**»: le specifiche tecniche stabilite conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri per garantire un'applicazione conforme in tutti gli Stati membri, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;

6. «**requisiti essenziali**»: i requisiti riguardanti la sicurezza, la salute e determinati altri aspetti d'interesse generale che l'opera può soddisfare.

**Allegato 4** <sup>(30)</sup>

## **MODELLI DI BANDI E AVVISI DI GARA**

### **A - Preinformazione.**

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione e, qualora non coincidano con i primi, del servizio al quale possono esser richieste informazioni aggiuntive.
2. Appalti complessivi che s'intendono aggiudicare in ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato 1.
3. Data provvisoria per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione per ogni categoria.
4. Altre informazioni.
5. Data d'invio dell'avviso.
6. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
7. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo d'applicazione dell'accordo O.M.C.

### **B - Procedure aperte.**

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione.
2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare d'appalto per i servizi da aggiudicare.
3. Luogo di esecuzione.
4. *a)* eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;  
*b)* riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa;  
*c)* menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
5. Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Eventuale divieto di varianti.
7. Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio.
8. *a)* denominazione ed indirizzo del servizio al quale possono venire richiesti i documenti del caso;  
*b)* termine ultimo per la richiesta di tali documenti;  
*c)* all'occorrenza, costo e modalità di pagamento delle somme pagabili per tali documenti.
9. *a)* termine ultimo per il ricevimento delle offerte;  
*b)* indirizzo al quale devono essere avviate;  
*c)* lingua o lingue nelle quali devono essere redatte.
10. *a)* persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte;  
*b)* data, ora e luogo dell'apertura.
11. Se del caso, cauzioni e altre forme di garanzia richieste.
12. Modalità essenziali di finanziamento e pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
13. All'occorrenza, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
14. Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare.

15. Periodo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta.
16. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione per ordine d'importanza. I criteri diversi da quello del prezzo più basso vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d'onori.
17. Altre informazioni.
18. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.
19. Data d'invio del bando.
20. Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
21. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo OMC.

#### **C - Procedure ristrette.**

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione.
2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti regolari o rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare d'appalto per i servizi da aggiudicare.
3. Luogo di esecuzione.
4. *a)* eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;  
*b)* riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa;  
*c)* menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
5. Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori dei servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un massimo ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte.
7. Eventuale divieto di varianti.
8. Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio.
9. Eventualmente forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
10. *a)* se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata;  
*b)* termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione;  
*c)* indirizzo al quale vanno inviate;  
*d)* lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte.
11. Termine ultimo entro il quale saranno inviati gli inviti a presentare offerte.
12. Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzie richieste.
13. Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare.
14. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione in ordine d'importanza, qualora tali informazioni non figurino nell'invito a presentare offerte.
15. Altre informazioni.
16. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.
17. Data d'invio del bando.
18. Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
19. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo OMC.

#### **D - Procedure negoziate.**

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione.
2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare d'appalto per i servizi da aggiudicare.
3. Luogo di esecuzione.
4.
  - a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;
  - b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa;
  - c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
5. Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un massimo ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte.
7. Eventuale divieto di varianti.
8. Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio.
9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
10.
  - a) se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata;
  - b) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione;
  - c) indirizzo al quale vanno inviate;
  - d) lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte.
11. Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.
12. Informazioni relative alla posizione del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie a valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare.
13. Se del caso, nomi ed indirizzi di prestatori di servizi già selezionati dall'amministrazione aggiudicatrice.
14. Altre informazioni.
15. Data d'invio del bando.
16. Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
17. Date delle precedenti pubblicazioni dell'avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
18. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo OMC.

#### **E - Appalti aggiudicati.**

(avviso di postinformazione)

1. Nome ed indirizzo dell'amministrazione.
  1. Procedura d'aggiudicazione prescelta; nel caso della procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 7, comma 2).
  2. Categoria del servizio e descrizione; numero di riferimento CPC; quantità di servizi aggiudicati.
  3. Data di aggiudicazione dell'appalto.
  4. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
  5. Numero di offerte ricevute.
  6. Nome ed indirizzo del o dei prestatori di servizi.
  7. Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagati.
  8. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.
  9. Se del caso, valore e quota del contratto che possono essere subappaltati a terzi.
  10. Altre informazioni.

11. Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
12. Data d'invio dell'avviso.
13. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
14. Nel caso di contratti relativi a servizi di cui all'allegato 2, accordo dell'amministrazione aggiudicatrice per la pubblicazione dell'avviso (articolo 8, comma 3). -----

(30) Allegato così sostituito dall'art. 18, comma 4, *D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65* (Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).

---

## **Allegato 5**

### **MODELLO DI LETTERA D'INVITO**

(art. 10, comma 3)

La lettera d'invito contiene almeno:

- a) se del caso, l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine per presentare tale domanda, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere detti documenti;
  - b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
  - c) gli estremi del bando di gara pubblicato;
  - d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato a norma degli articoli 13 e 14 oppure a completamento delle informazioni ivi previste (punto 13 degli allegati 4B, 4C, e punto 12 dell'allegato 4D).
  - e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.
- 

## **Allegato 6**

### **A. Bandi di concorso di progettazione**

1. Nome, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione e del servizio al quale possono venir richiesti i documenti del caso.
2. Descrizione del progetto.
3. Natura del concorso: aperto o ristretto.
4. Nel caso di concorsi aperti, termine ultimo per la presentazione dei progetti.
5. Nel caso di concorsi ristretti:
  - a) numero previsto di partecipanti;
  - b) se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati;
  - c) criteri che verranno applicati alla selezione dei partecipanti;
  - d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
6. Eventuale indicazione del fatto che la partecipazione sia riservata ad una particolare professione.
7. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.
8. Se del caso, nomi dei membri della giuria selezionati.
9. Indicazione del fatto che la decisione della giuria sia vincolante o no per le amministrazioni o per i soggetti aggiudicatori.
10. Se del caso, numero e valore dei premi in palio.
11. Se del caso, indicazione particolareggiata degli importi pagabili a tutti i partecipanti.
12. Indicazione del fatto che i concorrenti premiati abbiano o meno diritto all'aggiudicazione di eventuali contratti complementari o, nel caso di cui all'art. 26, commi 3, lettera b), e 4, secondo periodo, di eventuali appalti volti a dar seguito al progetto.
13. Altre informazioni.
14. Data d'invio del bando.
15. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

### **B. Risultati dei concorsi di progettazione**

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione.
  2. Descrizione del progetto.
  3. Numero totale dei partecipanti.
  4. Numero dei partecipanti esteri.
  5. Vincitori del concorso.
  6. Se del caso, premi assegnati.
  7. Altre informazioni.
  8. Riferimento del bando di concorso di progettazione.
  9. Data d'invio dell'avviso.
  10. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
- 

## Allegato 7 <sup>(31)</sup>

### ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)

Organismi:

- Società «Stretto di Messina» (*D.P.C.M. 23 gennaio 1998*);
- Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo;
- Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC;
- Ente nazionale per l'assistenza al volo - ENAV.
- Categorie:
- Autorità portuali;
- Aziende speciali, istituzioni e società di cui all'articolo 22 della *legge 8 giugno 1990, n. 142*, nonché società per azioni a prevalente capitale privato di cui all'articolo 12 della *legge 23 dicembre 1992, n. 498*
- Consorzi per le opere idrauliche;
- Università statali, Istituti universitari statali;
- Istituti superiori scientifici e culturali, Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici;
- Enti di ricerca e sperimentazione;
- Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;
- Consorzi di bonifica;
- Enti di sviluppo o di irrigazione;
- Consorzi per le aree industriali;
- Enti preposti a servizi di pubblico interesse;
- Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero;
- Enti culturali e di promozione artistica.

-----  
(31) Allegato così sostituito dall'art. 18, comma 5, *D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65* (Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).

---

## Allegato 8 <sup>(32)</sup>

### AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI

di cui all'articolo 1, comma 2

- 1) Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- 2) Ministero degli affari esteri;
- 3) Ministero della giustizia;
- 4) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- 5) Ministero dell'interno;
- 6) Ministero della difesa;
- 7) Ministero delle finanze;
- 8) Ministero dei lavori pubblici;
- 9) Ministero delle comunicazioni;

- 10) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- 11) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 12) Ministero della sanità;
- 13) Ministero per i beni e le attività culturali;
- 14) Ministero della pubblica istruzione;
- 15) Ministero dell'università e della ricerca scientifica;
- 16) Ministero dei trasporti e della navigazione;
- 17) Ministero delle politiche agricole e forestali;
- 18) Ministero dell'ambiente;
- 19) Ministero del commercio con l'estero.

-----  
(32) Allegato aggiunto dall'art. 18, comma 6, *D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65* (Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).

## **Allegato 9 <sup>(33)</sup>**

Elenco dei pertinenti registri professionali o commerciali o delle pertinenti dichiarazioni o pertinenti certificati di cui all'articolo 15, comma 1:

- in Belgio, il «Registre du commerce - Handelsregister» e gli «ordres professionnels - Beroepsorden»;
- in Danimarca, l'«Erhvervs-og Selskabsstyrelsen»;
- in Germania, lo «Handelsregister», lo «Handwerksrolle» e il «Vereinsregister»;
- in Grecia, il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione, giurata dinanzi a notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato I A il registro professionale «Mhtrvo Melehtvn», nonché il «Mhtrvo Grafeivn Meletvn»;
- in Spagna, il «Registro Central de Empresas Consultoras y de Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda»;
- in Francia, il «Registre du commerce» ed il «Répertoire des métiers»;
- in Italia, il «Registro della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato» od il «Registro delle commissioni Comunali per l'artigianato» o il «Consiglio nazionale degli ordini professionali»;
- in Lussemburgo, il «Registre aux firmes» ed il «Role de la Chambre des métiers»;
- nei Paesi Bassi, lo «Handelsregister»;
- in Portogallo, il «Registro nacional das Pessoas Colectivas»;
- nel Regno Unito ed in Irlanda al prestatore di servizi può venir richiesto di fornire un certificato rilasciato dal «Registrar of companies», o dal «Registrar of Friendly Societies», ovvero, qualora esso non ottenga tale certificato, di un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione, nel Paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto un determinato nome o ragione sociale;
- in Austria, il Firmenbuch, il Gewerberegister, il Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern;
- in Finlandia, il Kaupparekisteri/Handelsregistret;
- in Svezia, l'Aktiebolags-, Handels- eller forenings- registern.

-----  
(33) Allegato aggiunto dall'art. 18, comma 6, *D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65* (Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).

**D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384**  
**Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia.**

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 ottobre 2001, n. 248.

**Epigrafe**

Premessa

1. Oggetto del regolamento.
  2. Area e forme della procedura.
  3. Limiti di applicazione.
  4. Responsabile del servizio.
  5. Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario.
  6. Scelta del contraente e mezzi di tutela.
  7. Casi particolari.
  8. Verifica della prestazione.
  9. Termini di pagamento.
  10. Procedure contabili.
  11. Disposizioni di coordinamento.
  12. Ulteriore ambito di applicazioni.
  13. Disposizioni transitorie e finali.
  14. Abrogazioni.
- 

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Vista la *legge 8 marzo 1999, n. 50*, allegato 2, n. 4);

Visto l'articolo 20 della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 8 del *regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440*, e successive modificazioni;

Visto il *regio decreto 23 maggio 1924, n. 827*, e successive modificazioni;

Vista la *legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni;

Vista la *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367*, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997;

Visto il *decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*;

Visto il regolamento CE n. 2866/98 del Consiglio del 31 dicembre 1998;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554*, e successive modificazioni;

Visto il *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;

Acquisito il parere preliminare reso dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'adunanza del 30 marzo 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile 2001;

Considerato che le competenti commissioni parlamentari non hanno espresso il prescritto parere entro i termini assegnati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

### **1. Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli istituti e scuole di cui all'articolo 4 della *legge 24 dicembre 1993, n. 537*, e delle istituzioni di cui all'articolo 2 della *legge 21 dicembre 1999, n. 508*.

2. Resta ferma, per l'esecuzione dei lavori in economia, la disciplina di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554*, nonché la disciplina di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939*, e quella di cui all'articolo 9, comma 2 del *decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68*.

### **2. Area e forme della procedura.**

1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate con provvedimento da ciascuna amministrazione, con riguardo alle proprie specifiche esigenze <sup>(2)</sup>.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della *legge 23 dicembre 1999, n. 488*, e successive modificazioni, l'acquisizione in economia può essere effettuata:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.

4. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

-----  
(2) Le modalità e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi sono state stabilite:

- con *D.M. 10 gennaio 2002*, per gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione generale del tesoro;

- con *D.M. 11 gennaio 2002* (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 4 aprile 2002, n. 79), per il Ministero delle attività produttive;

- con *D.M. 4 marzo 2002*, per gli uffici centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni;

- con *D.M. 6 marzo 2002*, per il Ministero degli affari esteri;

- con *D.M. 3 aprile 2002*, per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

- con *D.M. 17 aprile 2002*, per l'Ispettorato centrale repressione frodi;

- con *D.M. 25 giugno 2002*, per il Corpo forestale dello Stato;

- con *D.M. 28 giugno 2002* e con *D.M. 1° agosto 2002*, per gli organismi dell'Amministrazione della difesa;

- con *D.Dirett. 10 settembre 2002*, per gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

- con *D.M. 6 novembre 2002*, per gli uffici centrali e periferici del Ministero della salute.

### **3. Limiti di applicazione.**

1. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite di importo di 130.000 euro, con esclusione dell'IVA. È fatto salvo, per il settore della difesa, quanto previsto in ordine ai limiti di applicazione dall'articolo 1, commi 1 e 2, del *decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358*, e successive modificazioni.

2. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene adeguato il limite di cui al comma 1 in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

### **4. Responsabile del servizio.**

1. Le amministrazioni operano a mezzo di un proprio responsabile del servizio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle rispettive norme di organizzazione. Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

### **5. Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario.**

1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario le amministrazioni richiedono almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Quest'ultima di norma contiene: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
2. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.
3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'IVA.
4. Il limite di importo di cui al comma 3 è elevato a 40.000 euro, con esclusione dell'IVA, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
5. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le categorie di beni e servizi per la cui acquisizione od esecuzione si ricorre a trattativa diretta in relazione alla dichiarazione di segretezza nell'interesse della sicurezza interna dello Stato, nonché le eventuali, ulteriori formalità procedurali da pretermettere.

### **6. Scelta del contraente e mezzi di tutela.**

1. L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
2. La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.
3. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

### **7. Casi particolari.**

1. Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 3, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
  - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  - b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
  - c) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
  - d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

### **8. Verifica della prestazione.**

1. I beni e servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, con esclusione dell'IVA.
2. Il collaudo è eseguito da impiegati nominati dal dirigente competente.
3. Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.

### **9. Termini di pagamento.**

1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

#### **10. Procedure contabili.**

1. Al pagamento delle spese in economia si provvede anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

#### **11. Disposizioni di coordinamento.**

1. I richiami, contenuti in disposizioni normative, a regolamenti abrogati a seguito della data di entrata in vigore del presente decreto od a regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si intendono riferiti al presente regolamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono analoghe disposizioni della normativa sui contratti e sulla contabilità di Stato richiamate da specifiche norme ai fini della disciplina dei procedimenti per le spese in economia.

3. Si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento i richiami alla disciplina sui procedimenti di spese in economia, operati da disposizioni relative all'autonomia di enti ed organismi pubblici.

4. Per gli organismi diversi da quelli di cui all'articolo 1, il limite di importo non può eccedere 200.000 euro, ovvero il diverso importo fissato dalla normativa comunitaria in materia.

5. Ai fini della disciplina del sistema di procedure in economia delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il provvedimento previsto dall'articolo 2, comma 1, è adottato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. I procedimenti per le spese in economia delle strutture generali istituite nell'ambito della Presidenza del Consiglio sono disciplinati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito dei principi generali di contabilità pubblica desumibili dal presente regolamento <sup>(3)</sup>.

-----  
(3) Comma così corretto con Comunicato 2 novembre 2001 (Gazz. Uff. 2 novembre 2001, n. 255).

#### **12. Ulteriore ambito di applicazioni.**

1. Le disposizioni del presente regolamento possono applicarsi anche alle amministrazioni pubbliche non statali che così dispongano nell'ambito della propria autonomia e salvo che non aderiscano al sistema convenzionale di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

#### **13. Disposizioni transitorie e finali.**

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, e comunque non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, può farsi ricorso al sistema di spese in economia previsto dalla previgente disciplina regolamentare in materia.

#### **14. Abrogazioni.**

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:

il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 2000, n. 421;

i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120;

gli articoli da 9 a 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550;

l'articolo 43 del decreto ministeriale 23 luglio 1997, n. 287;

il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 389;

il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1994, n. 442;

l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;

il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359;

il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 600;

il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1992, n. 552;  
il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1991, n. 354;  
il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 523;  
il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299;  
il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 450;  
gli articoli 61 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1990, n. 451;  
il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391;  
il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;  
il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1986, n. 746;  
il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1986, n. 139;  
il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36;  
il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 464;  
il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90, ad eccezione dell'articolo 13;  
il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1984, n. 830;  
il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1984, n. 721;  
il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 571;  
il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 469;  
il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1977, n. 359, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1980, n. 393;  
gli articoli da 131 a 134 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077;  
il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, n. 967, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1989, n. 343;  
l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481;  
il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n. 993;  
il regio decreto 6 aprile 1933, n. 805;  
l'articolo 12 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;  
l'articolo 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452;  
il comma 1 dell'articolo 61, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, limitatamente alle parole: «o ad economia» e il comma 3 dello stesso articolo limitatamente alle parole: «o per l'esecuzione delle occorrenti forniture ad economia»; l'articolo 121 del medesimo regio decreto limitatamente alle parole: «o in economia»;  
l'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

3. Sono altresì abrogate le disposizioni, relative al sistema di spese in economia di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento, recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116.

## **D.Lgs. Decreto legislativo 13 marzo 1999 n. 117**

**Regolamento recante norme per la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di pulizia degli edifici di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874, contenuta nell'allegato 1 al decreto legislativo n. 157/1995. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 99 del 29.04.1999.**

Preambolo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi", che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, la determinazione degli elementi di cui alla lettera b), comma 1, del medesimo articolo 23 e dei parametri di ponderazione volti a garantire, in relazione alla natura del servizio, un corretto rapporto prezzo/qualità della prestazione oggetto di gara; Visti, in particolare, gli articoli 6, 13, 14, 15, 16 e 17 dello stesso decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie del 24 aprile 1998 prot. n. DAGL 1/1.1.4./31890/4.1.37;

Attesa la necessità di individuare gli elementi di valutazione e i fattori ponderali degli stessi relativi alla selezione dei concorrenti per i servizi di pulizia;

Udito il parere del Consiglio di Stato (n. 11/97 del 9 giugno 1997 e n. 128 /98 del 13 luglio 1998) espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle rispettive adunanze del 9 giugno 1997 e del 13 luglio 1998;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Adotta

*il seguente regolamento:*

### **Art. 1 - definizione degli elementi per l'applicazione del criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa**

1. Il presente decreto definisce gli elementi per l'applicazione del criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e ne determina i fattori ponderali tenuto conto della necessità di garantire un corretto rapporto prezzo/qualità, al fine dell'aggiudicazione degli appalti di "pulizia" di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874 contenuta nell'allegato 1 del decreto legislativo n. 157/1995.

### **Art. 2 - Elementi di valutazione**

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, per la determinazione dell'offerta più vantaggiosa, prendono in considerazione i seguenti elementi: a) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, ricavate dalla relazione di offerta (progetto tecnico); b) prezzo.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici, relativamente all'elemento di cui al comma 1, lettera a), indicano i contenuti della relazione tecnica di offerta in rapporto allo specificato servizio, tenendo conto di uno o più elementi seguenti: sistema organizzativo di fornitura del servizio; metodologie tecnico-operative; sicurezza e tipo di macchine; strumenti e attrezzature utilizzate.

3. Per l'elemento di cui al comma 1, lettera b), deve essere previsto che l'offerta ne specifichi la composizione con riferimento al numero degli addetti impiegati, alle ore di lavoro e ai costi per macchinari, attrezzature e prodotti. Le amministrazioni aggiudicatrici considerano inammissibili offerte

nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dal C.C.N.L. di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali, risultante da atti ufficiali.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara gli elementi di valutazione, con i relativi fattori ponderali di cui all'art. 3, che vengono presi in considerazione per la valutazione dell'offerta.

### **Art. 3 - Parametri di ponderazione**

1. I fattori ponderali da assegnare agli elementi di cui all'articolo 2, in rapporto al tipo di servizio richiesto, possono variare nei seguenti limiti e massimi:

- ▶ elemento a): 40-60;
- ▶ elemento b): 40-60.

2. La somma dei fattori ponderali da assegnare per l'insieme degli elementi e' pari a 100.

### **Art. 4 - Attribuzione dei punteggi**

1. L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta avviene assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta (progetto tecnico). Il coefficiente e' pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile. Il coefficiente e' pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta.

2. Tali coefficienti sono applicati ai fattori ponderali che l'amministrazione ha indicato nel bando di gara per ogni elemento. La somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito all'offerta (progetto tecnico).

3. Ai fini della determinazione del coefficiente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), (prezzo) la commissione giudicatrice utilizza la formula indicata nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto.

### **Art. 5 - Norme finali e transitorie**

1. Gli osservatori territoriali del mercato del lavoro, sulla base dei dati comunicati dalle amministrazioni aggiudicatrici e relativi alle aggiudicazioni degli appalti di cui al presente decreto, trasmettono all'Osservatorio nazionale, ogni due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una relazione illustrativa in merito all'utilizzazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nella quale dovranno essere evidenziate anche le eventuali anomalie.

2. Le norme di cui al presente decreto non si applicano ai bandi pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

### **Art. 6 - (articolo 4) [formula]**

$$X = \frac{P_i \cdot C}{PO}$$

ove:

**X** = coefficiente totale attribuito al concorrente iesimo.

**Pi** = Prezzo più basso.

**C** = Coefficiente (40-60) di cui all'art.3, comma 1.

**PO** = Prezzo offerto.

## MODALITÀ DI ESECUZIONE DI LAVORI E ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

LAVORI PUBBLICI			
GESTIONE IN ECONOMIA	AFFIDAMENTO IN APPALTO		
	PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	
Esecuzione in economia - ammessa fino a 200.000 Euro (Iva escl.), in caso di: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ manutenzioni o riparazioni imprevedibili non affidabili in appalto o concessione;</li> <li>▪ manutenzioni (fino a 50.000 Euro, Iva escl.);</li> <li>▪ interventi di sicurezza non programmabili;</li> <li>▪ lavori urgenti non differibili dopo gare infruttuose;</li> <li>▪ lavori per compilazione di progetti;</li> <li>▪ interventi di completamento dopo risoluzione di contratti <i>(art. 24 comma 6 L. 109/1994; artt. 1, commi 4 e 5, e 88 D.P.R. 554/1999)</i></li> </ul> - mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ amministrazione diretta, per lavori di importo non superiore a 50.000 Euro;</li> <li>▪ cottimo fiduciario, per lavori di importo non superiore a 200.000 Euro <i>(art. 143 e 144 D.P.R. 554/1999)</i></li> </ul>	Pubblico incanto <i>(art. 20, comma 1, L. 109/1994)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Prezzo più basso</b>, inferiore a quello posto a base di gara</li> <li>▪ <b>Offerta economicamente più vantaggiosa</b>, per appalti di importo superiore a soglia comunitaria se si ritiene la progettazione migliorabile da integrazioni proposte dall'appaltatore <i>(art. 21, comma 1, L. 109/1994)</i></li> </ul>	
	Licitazione privata <i>(art. 20, comma 1, L. 109/1994)</i>		
		Appalto concorso, per speciali lavori o per realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica <i>(art. 20, comma 4, L. 109/1994)</i>	Offerta economicamente più vantaggiosa <i>(art. 21, comma 2, L. 109/1994)</i>
		Trattativa privata ammessa in caso di: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lavori di importo non superiore a 100.000 Euro (Iva esclusa);</li> <li>▪ lavori di importo tra 100.000 e 300.000 Euro, nel rispetto dell'art. 41 R.D. 827/1924; (1)</li> <li>▪ lavori di importo superiore a 300.000 Euro (Iva esclusa), per ripristino di opere danneggiate e inutilizzabili per calamità, qualora vi sia imperiosa urgenza;</li> <li>▪ appalti di importo non superiore a 300.000 euro per restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla L. 1089/1939 <i>(art. 24, comma 1, L. 109/1994; art. 1, commi 4 e 5, D.P.R. 554/1999)</i></li> </ul>	

FORNITURE PUBBLICHE DI BENI		
GESTIONE IN ECONOMIA	AFFIDAMENTO IN APPALTO	
	PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Acquisizione in economia ammessa fino a €. 130.000	Pubblico incanto <i>(art. 9, comma 1, D. Lgs. 358/1992)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Prezzo più basso</b>, quando la fornitura deve essere conforme a capitolati o disciplinari tecnici</li> </ul>
	Licitazione privata <i>(art. 9, comma 1, D. Lgs. 358/1992)</i>	
	Appalto concorso <i>(art. 9, comma 1, D. Lgs. 358/1992)</i>	

(Iva esclusa), mediante:  ■ amministrazione diretta; ■ cottimo fiduciario.  <i>(artt. 2 e 3, D.P.R. 384/2001)</i>	Trattativa privata ammessa: ■ in caso di offerte irregolari, dopo aver esperito una gara, o di offerte inaccettabili - (trattativa privata previo bando di gara o ammissione alla trattativa delle imprese che nella precedente procedura di gara hanno presentato offerte formalmente regolari); ■ in caso di nessuna offerta o nessuna offerta appropriata dopo una gara; per prodotti a puro scopo di ricerca o prova o messa a punto; per forniture che per ragioni di particolarità o esclusiva sono affidabili ad un unico fornitore; per eccezionale urgenza causata da eventi imprevedibili; per forniture complementari senza possibilità di sostituire il fornitore iniziale - (trattativa privata senza previo bando di gara)  <i>(art. 9, commi 3 e 4, D.Lgs. 358/1992)</i>	■ Offerta economicamente più vantaggiosa  <i>(art. 19, comma 1, D.Lgs. 358/1992)</i>
<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		
<b>GESTIONE IN ECONOMIA</b>	<b>AFFIDAMENTO IN APPALTO</b>	
	<b>PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b>
Acquisizione in economia ammessa fino a €. 130.000 (Iva esclusa), mediante:  ■ amministrazione diretta; ■ cottimo fiduciario.  <i>(artt. 2 e 3, D.P.R. 384/2001)</i>	Pubblico incanto <i>(art. 6 D.Lgs. 157/1995)</i> <hr/> Licitazione privata <i>(art. 6 D.Lgs. 157/1995)</i> <hr/> Appalto concorso <i>(art. 6 D.Lgs. 157/1995)</i> <hr/> Trattativa privata ammessa: ■ in caso di offerte irregolari, dopo aver esperito una gara, o di offerte inaccettabili - (trattativa privata previo bando di gara o ammissione alla trattativa delle imprese che nella precedente procedura di gara hanno presentato offerte formalmente regolari); ■ in casi eccezionali, quando non è possibile la fissazione preliminare o globale del prezzo; in casi in cui non è possibile stabilire le specifiche degli appalti con sufficiente precisione - (trattativa privata, previo bando di gara); ■ in caso di nessuna offerta o nessuna offerta appropriata dopo una gara; per servizi che per ragioni di particolarità o esclusiva sono affidabili ad un unico prestatore; a seguito di concorso di progettazione; per impellente urgenza causata da eventi imprevedibili; per servizi complementari non compresi nell'appalto originario ma divenuti necessari, a causa di imprevisti, purché aggiudicati allo stesso prestatore; per servizi costituenti ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso prestatore - (trattativa privata senza previo bando di gara)  <i>(art. 7 D.Lgs. 157/1995)</i>	■ Prezzo più basso, quando la fornitura deve essere conforme a capitolati o disciplinari tecnici  ■ Offerta economicamente più vantaggiosa  <i>(art. 23, comma 1, D.Lgs. 157/1995)</i>

**(1)** Articolo 41 R.D. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato):

Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata:

- 1) Quando gli incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;
- 2) Per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
- 3) Quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
- 4) Quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi governativi;
- 5) Quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione;
- 6) E in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli artt. da 37 a 40 del presente regolamento.

(...)